



TRIBUNALE DI LIVORNO
Ufficio procedure concorsuali

Linee guida per la gestione delle procedure fallimentari
(versione novembre 2023)

PREMESSA

Anche dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 14/2019 in vigore dal 15 luglio 2022 per le procedure instaurate dopo tale data), la legge fallimentare continua ad applicarsi alle procedure ancora pendenti, richiedendo al curatore sia di adempiere alle sue funzioni con la diligenza professionale richiesta dall'incarico ricoperto sia di espletare i doveri del proprio ufficio con celerità ed in termini contingentati (cfr. ad es. artt. 33, 87, 104 ter l.f.).

La legge fallimentare mira, infatti, non solo alla legalità e trasparenza delle procedure ma anche alla loro **efficienza**.

Ciò implica che coloro che ricoprono tale ufficio debbano avere una **spiccata competenza professionale** e che l'incarico non possa che essere svolto da professionisti che a ciò riservino un significativo spazio nella loro agenda professionale.

Tutti i professionisti che rivestono l'incarico di curatore presso il Tribunale sono, pertanto, invitati a **espletare i doveri connessi alla funzione** non solo **con diligenza** ma anche con la **massima sollecitudine possibile**, evitando inutili allungamenti dei tempi della procedura, che spesso si ripercuotono sulla loro efficacia.

Ove non si sentano di poter rispondere a tali criteri di diligenza ed efficienza, considerati irrinunciabili dal giudice delegato, sono invitati a non rendersi disponibili a ricoprire tale ufficio ed i curatori già nominati sono invitati a rinunciare all'incarico, anche al fine di evitare revoche da parte del Tribunale.

Nonostante l'analoga indicazione contenuta nelle precedenti linee guida soltanto pochissimi professionisti hanno dichiarato di non voler più ricoprire l'ufficio di curatore. Diversi invece sono stati i curatori che hanno continuato a compiere gli atti della procedura con ritardo rispetto ai termini fissati dalla legge, o comunque rispetto al termine nel quale gli stessi potevano essere compiuti, tanto da spingere il giudice delegato a proporre la loro revoca al Collegio.

Appare quindi necessario invitare i Curatori alla massima celerità possibile nel compimento degli atti della procedura.

Appare altresì opportuno segnalare a tutti i curatori fallimentari che onorano del loro contributo professionale l'ufficio fallimentare che il rispetto delle linee guida costituisce un indice significativo di professionalità, che sarà considerato nella scelta dei curatori.

L'immotivata e reiterata non applicazione delle indicazioni contenute nelle linee guida costituisce motivo del non conferimento di nuovi incarichi di curatore e dell'eventuale revoca di quelli in essere.

Appare, inoltre, utile ricordare che anche il rispetto di aspetti pratici, quali quelli relativi alle modalità di redazione delle istanze, riveste importanza per semplificare l'attività del giudice delegato.

È, infine opportuno segnalare che le linee guida costituiscono un *work in progress* e pertanto è gradito il costante contributo dei professionisti che con i loro suggerimenti, frutto della loro professionalità, possono contribuire al loro aggiornamento in una prospettiva di miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle procedure fallimentari.

Ciò premesso, nell'ottica di individuare modalità di gestione delle procedure il più possibile omogenee, trasparenti ed efficienti, il Giudice delegato, senza peraltro alcuna velleità di esaustività, dovendo in ogni caso i curatori attenersi a quanto previsto dalla legge fallimentare e dalle norme speciali applicabili alla singola fattispecie, ritiene necessario aggiornare le precedenti linee guida ed invitare i curatori ad attenersi alle seguenti:

LINEE GUIDA

Sommario

1	ADEMPIMENTI DEL CURATORE ↑	4
1.1	ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E PRIMI ADEMPIMENTI (art. 29 l. fall.) ↑	4
1.2	ADEMPIMENTI TELEMATICI ↑	4
1.3	DEPOSITO DELLE ISTANZE ↑	5
2	RELAZIONI EX ART. 33 L.F. ↑	6
2.1	RELAZIONE INIZIALE ↑	6
2.2	RELAZIONI PERIODICHE ↑	8
3	SOMME DI PERTINENZA DEL FALLIMENTO (art. 34 l.fall.) ↑	9
3.1	RAPPORTO BANCARIO ↑	9
3.2	PRELEVAMENTO SOMME DAL CONTO DEL FALLIMENTO ↑	10
4	CONVOCAZIONE DEL FALLITO ↑	11

5	CORRISPONDENZA DEL FALLITO (art. 48 l. fall.) ↑	12
6	APPOSIZIONE DEI SIGILLI (art. 84 l. fall.) ↑	12
7	REDAZIONE INVENTARIO (art. 87 l.fall.) ↑	12
8	CASSETTO FISCALE E RICOSTRUZIONE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO ↑	13
9	COMITATO DEI CREDITORI (artt. 40-41 l.fall.) ↑	13
10	TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO (art. 88 l. fall.) ↑	14
11	LIBRO GIORNALE (art. 38 l. fall.) ↑	15
12	ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA (art. 104 l.fall.) ↑	15
13	RAPPORTI PENDENTI (artt. 72 ss. l. fall.) ↑	16
14	CONTENZIOSO E NOMINA DEI LEGALI ↑	16
15	ACCERTAMENTO DEL PASSIVO ↑	17
16	PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO (art. 102 l.fall.) ↑	17
17	VERIFICA DELLO STATO PASSIVO (art. 95 l.fall.) ↑	18
18	LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO ↑	19
18.1	PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (art. 104 ter l. fall.) ↑	19
18.2	MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DI BENI (artt. 105 ss. l.fall.) ↑	21
18.3	LIQUIDAZIONE DI BENI IMMOBILI ↑	21
18.4	LIQUIDAZIONE DI BENI MOBILI ↑	24
19	SPESE DI GESTIONE ↑	24
20	RIPARTI PARZIALI ↑	25
21	LA FASE FINALE ↑	26
22	CHIUSURA DEL FALLIMENTO IN PENDENZA DI GIUDIZI (art. 118 u.c. l. fall.) ↑	28
22.1	AMBITO DI APPLICAZIONE ↑	28
22.2	PROCEDIMENTO ↑	29
	Allegato A	31
	Allegato B	34
	Allegato C ↑	38
	Allegato D ↑	56
	Allegato E	59
	Allegato F ↑	62

1 ADEMPIMENTI DEL CURATORE

1.1 ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E PRIMI ADEMPIMENTI (art. 29 l. fall.)

Entro 2 giorni dalla conoscenza della nomina, il curatore comunica l'accettazione dell'incarico, dichiarando che non sussistono cause d'incompatibilità (art. 28, comma 3, l. fall.) (il mancato rispetto dei termini comporta la sostituzione del curatore).

Il curatore al momento della accettazione dell'incarico procederà altresì a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 28 ult comma l. fall. che richiama l'art. 35 del d. lgs. 159/2011, introdotto dall'art. 1 d. lgs. 54/2018, attenendosi alle indicazioni di cui alla separata circolare di questo tribunale sulle nuove incompatibilità inserite dal d. lgs. 54/2018 (visibile al seguente link¹: https://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D_15090.zip).

Tutti i curatori nominati dopo il 25.6.2018 dovranno integrare la dichiarazione di accettazione dell'incarico già depositata rendendo altresì le dichiarazioni di cui all'art 35 del d. lgs 159/2011 introdotto dall'art 1 D. Lgs 54/2018 e provvederanno parimenti a depositare in cancelleria la dichiarazione relativa ai rapporti con in magistrati del distretto di cui alla suddetta circolare (scaricabile al seguente link: : https://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D_15090.zip).

- Il Curatore potrà, senza la autorizzazione del Giudice delegato, stipulare il contratto per la gestione informatizzata della procedura con uno dei principali fornitori (Aste Giudiziarie in Linea s.p.a. e Zucchetti s.p.a.).
- Ove il curatore intenda nominare un consulente che lo coadiuvi nei vari adempimenti dovrà chiedere l'autorizzazione ex art.32 co.2 l.f. al comitato dei creditori ovvero in assenza dello stesso al GD che provvederà ex art. 41.co.4 l.f..

1.2 ADEMPIMENTI TELEMATICI

PEC del fallimento: In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

PEC del Curatore: Il curatore fallimentare (al pari del commissario giudiziale nel concordato preventivo, del commissario liquidatore e del commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) entro 10 giorni dalla nomina, comunicano al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 1 comma 19, n. 2 bis della legge 228/2012.

¹ Nelle presenti linee guida, come già nelle precedenti, sono stati inseriti link ipertestuali ai vari documenti reperibili sul sito del Tribunale al fine di facilitarne il reperimento. Vengono inoltre inseriti link che consentono dall'indice di navigare verso le singole parti di interesse.

Deposito telematico degli atti: Si ricorda che è obbligatoria l'osservanza delle modalità telematiche (c.d. Processo Civile Telematico) per tutte le procedure concorsuali con riferimento al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario ai sensi dell'art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

Si ricorda che gli atti debbono essere depositati nel formato pdf nativo e che, comunque, per le modalità di deposito, si rimanda al Vademecum distrettuale PCT consultabile sul sito internet del Tribunale di Livorno (https://tribunale.livorno.it/allegati_sito/vademecum_dist_pct1.pdf).

Per gli atti per i quali il ministero abbia predisposto appositi moduli i professionisti redigeranno gli atti attenendosi agli stessi e compilando **tutti i campi** dell'xml, così da consentire il popolamento dei corrispondenti campi del registro SIECIC.

Si ricorda che gli atti redatti senza l'utilizzo degli stessi sono rifiutati dalla cancelleria a partire dal 2 maggio 2019, come già disposto dall'allora presidente del Tribunale nel provvedimento 21.1.2019 leggibile al seguente link: https://www.tribunale.livorno.it/allegatinews/A_21893.pdf

1.3 DEPOSITO DELLE ISTANZE

In occasione del **deposito di tutte le istanze** al Tribunale o al giudice delegato, il curatore avrà cura di:

a) utilizzare gli atti tipici secondo i modelli forniti dal ministero della giustizia cd. file “xsd” se disponibili; Solo in difetto di atto tipico, le istanze potranno essere depositate nel sistema SIECIC come: “atto generico”: gli atti redatti senza l'utilizzo degli stessi sono rifiutati dalla cancelleria.

b) lasciare un congruo spazio (di almeno 6 cm) in alto nella prima pagina della istanza onde consentire se del caso, al giudice di provvedere con la funzione TIMBRO di consolle del Magistrato; tale spazio non deve essere occupato dal timbro del professionista.

c) indicare se il comitato dei creditori è stato costituito (COMITATO NON COSTITUITO/COSTITUITO), così da consentire al giudice di comprendere immediatamente senza ulteriori controlli la disciplina normativa applicabile. L'intestazione dell'istanza viene riportata nell'esempio sotto riportato in nota²;

² spazio di almeno 6 cm

Tribunale di Livorno
Ufficio fallimentare

Giudice delegato dott. _____

Curatore dott./rag. _____

Comitato dei creditori: inserire i nomi dei componenti se costituito o indicare NON COSTITUITO

Contributo unificato: pagato oppure non pagato (per assenza di fondi)

Conto corrente: Banca _____ IBAN _____

d) specificare se la procedura disponga di fondi liquidi sufficienti, qualora sia richiesto un impegno di spesa; indicare se la procedura dispone di fondi liquidi sufficienti per il soddisfacimento di tutte le spese in prededuzione maturate e maturande nel prosieguo secondo la prognosi di cui all'art. 111 bis L.F., precisando se sono già state pagate le spese di giustizia;

e) allegare alla istanza tutti i documenti giustificativi (ad esempio nel caso di richiesta di pagamenti la fattura, o comunque il titolo giustificativo della spesa richiesta; ove venga chiesta la cancellazione di gravami la visura ipotecaria dai quali gli stessi risultino o la certificazione notarile relativa ai medesimi, ecc.), preferibilmente accessibili direttamente dalla istanza mediante collegamenti ipertestuali;

f) indicare il nominativo del professionista che si intende designare, se è richiesta autorizzazione alla nomina di un collaboratore, indicando le specifiche competenze professionali del medesimo che hanno portato alla sua individuazione;

g) allegare all'istanza, in formato .rtf, una bozza del provvedimento che il giudice è chiamato ad emettere (a titolo esemplificativo: ordinanze di vendita, decreti di trasferimento, ecc.).

h) segnalare l'urgenza solo in ogni caso nel quale sia necessaria l'adozione di provvedimento entro termini perentori (es. impugnazione cartelle, pagamento imposte, costituzione in giudizio, ecc.)

i) allegare nel caso in cui il Curatore faccia seguito a precedenti istanze già depositate aventi il medesimo oggetto l'istanza alla quale si fa riferimento – riportando nel corpo del testo il link per il collegamento ipertestuale - e indicare la data di deposito della stessa in cancelleria;

l) comunicare l'avvenuto pagamento del contributo unificato

m) indicare Banca e IBAN del conto corrente intestato alla procedura

I curatori depositeranno telematicamente anche le istanze di liquidazione del compenso di cancellieri, stimatori, legali ed altri collaboratori (che depositeranno le loro istanze di liquidazione al curatore e non in cancelleria), unitamente al proprio motivato parere di congruità.

2 RELAZIONI EX ART. 33 L.F. [↑](#)

2.1 RELAZIONE INIZIALE [↑](#)

Come noto, l'art. 33 comma 1 l.f. prevede che il curatore entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento presenti al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Se si tratta di società la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla

responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e eventualmente di estranei alla società.

Atteso che, in ragione dell'esiguità del termine previsto, non sempre è possibile l'elaborazione della relazione completa, il curatore sarà comunque tenuto, entro il termine di 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, al deposito di relazione sommaria (cd. Pre-relazione), che orientativamente fornisca le prime indicazioni, relazionando sulle attività compiute (a titolo meramente esemplificativo: apposizione dei sigilli, inventario, convocazione ed audizione del fallito, individuazione dei creditori e di debitori, comunicazione ad istituti di credito, tracciatura delle comunicazioni postali, acquisizione ed esame delle scritture contabili, apertura del cassetto fiscale, accertamenti presso il PRA e conservatoria) e sui riscontri ottenuti (art. 33 c. 2). Redigerà e depositerà nel fascicolo della procedura mediante PCT in allegato alla stessa altresì il questionario **allegato sub A** *(visibile qui)* alle presenti linee guida.

Nei 60 giorni successivi alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo il curatore depositerà la relazione finale, anche tenuto conto delle valutazioni contabili effettuate, se necessario per il tramite di un consulente.

Nel redigere la relazione finale ex art 33 comma 1 l.f. il curatore avrà cura di seguire le indicazioni di cui al **file allegato** alle presenti linee guida quale **allegato B** *(visibile qui)*.

Entrambi i suddetti documenti saranno poi trasmessi dalla cancelleria alla Procura della Repubblica. Si ricorda che è **necessario che il curatore motivi**, seppure succintamente, **le proprie asserzioni** e che eviti l'uso di espressioni tautologiche quali: *“non si ravvisano i presupposti per ritenere ...”*

Nei casi nei quali emerga già in modo evidente la distrazione di beni e la possibilità d'intervenire immediatamente ed efficacemente con dei sequestri, il curatore segnalerà **nei giorni immediatamente** successivi alla dichiarazione del fallimento, **appena ne abbia conoscenza**, al giudice delegato e alla Procura della Repubblica ogni fatto significativo come la mancata consegna in tutto o in parte delle scritture contabili o l'assenza, la mancata presentazione o l'irreperibilità degli amministratori o concreti elementi informativi, nonché eventuali ostacoli frapposti o comunque condotte ostative alle attività di ricostruzione e verifica contabile come il mancato invio della documentazione relativa ai rapporti bancari o delle schede contabili intestate alla fallita.

Si rammenta ai Curatori che, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali (art. 30 L.F.) e debbono pertanto denunciare senza ritardo alla Procura della Repubblica eventuali fatti che potrebbero costituire ipotesi di reato di cui siano venuti a conoscenza.

Si ricorda che a seguito della comunicazione della sentenza di fallimento, giusto protocollo firmato dal Tribunale con la procura della repubblica in data 9.11.2018 nel minor tempo possibile (orientativamente **30-45** giorni), la Procura della Repubblica, tramite il personale dell'aliquota della Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria, al fine di assicurare lo svolgimento di tutte le verifiche occorrenti per la redazione di una adeguata relazione ex art.33 L.F., porrà a disposizione del curatore fallimentare,

a mezzo Pec oppure mediante deposito telematico nel fascicolo tramite la Consolle del PM:

- a) l'elenco dei rapporti finanziari, estratto dalla relativa sezione dell'Anagrafe Tributaria (per consentire al curatore l'immediata individuazione di banche ed altri soggetti finanziari ai quali chiedere la trasmissione degli estratti conto di almeno gli ultimi tre anni);
- b) gli elenchi dei clienti e dei fornitori (per consentire al curatore di richiedere loro la trasmissione delle relative schede contabili intestate alla impresa fallita nei casi d'inesistenza, inaffidabilità o mancato aggiornamento delle scritture contabili);
- c) l'elenco degli atti registrati.

Ove ciò non avvenga nel suddetto termine i Curatori sono invitati a farne espressa richiesta alla Procura della Repubblica richiamando il citato protocollo.

2.2 RELAZIONI PERIODICHE

Le relazioni periodiche ex art. 33) u.c. l.f. che il Curatore deve **obbligatoriamente** presentare ogni sei mesi successivi alla presentazione della prima relazione, dovranno essere depositate attraverso l'evento "*deposito relazione periodica*", secondo il nuovo modello ministeriale.

In tali relazioni periodiche il Curatore indicherà le attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte e delle attività che residuano e dunque delle ragioni che ostano alla chiusura della procedura (a titolo esemplificativo: esistenza di giudizi pendenti e stato degli stessi, attività di liquidazione dell'attivo ancora in corso), nonché dei tempi prevedibili per la chiusura della procedura. Nella parte finale del rapporto riepilogativo semestrale (*note conclusive*), il Curatore, per consentire al Giudice delegato di avere immediata percezione della situazione generale in cui si trova la procedura, dovrà inserire una breve sintesi delle attività svolte nel corso del semestre, di quelle che intende svolgere nel semestre successivo e, infine, un riepilogo delle prospettive della procedura stessa, indicando i tempi previsti per il completamento delle attività da compiere.

Nel rapporto riepilogativo di cui all'art 33 comma 5° dovrà essere indicato quando è stato pagato il Contributo Unificato e l'Imposta di registro.

Alla relazione periodica dovrà essere allegato l'estratto conto dei due trimestri oggetto della relazione del conto corrente bancario intestato al fallimento.

Il registro del fallimento, che il curatore deve tenere aggiornato, dovrà essere esibito a semplice richiesta del Giudice delegato oppure dei membri del comitato dei creditori, se nominato.

Il curatore provvederà a depositare le relazioni periodiche in Cancelleria e le trasmetterà al comitato creditori.

Quindi a seguito del visto del Giudice delegato nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per le eventuali osservazioni da parte del Comitato dei creditori le invierà, unitamente a queste, al registro delle imprese ed a tutti i creditori ed ai titolari di diritti sui beni a mezzo PEC.

Nella relazione semestrale successiva, darà prova, mediante deposito in cancelleria della relativa documentazione, di avere provveduto a tali adempimenti.

Si raccomanda ai Curatori di evitare relazioni inutilmente ripetitive di dati superflui ai fini dell'inquadramento delle problematiche della procedura e, di contro, a rappresentare puntualmente lo stato di attuazione del programma di liquidazione (es. in caso di giudizi in corso acquisendo ed allegando relazione aggiornata da parte del legale della curatela, astenendosi dall'utilizzo di formule di stile quale "è in corso il giudizio RG n. pendente di fronte al Trib ..").

Si ricorda che il puntuale adempimento agli obblighi informativi semestrali è considerato dal legislatore criterio preferenziale nella designazione dei curatori (art. 28 co.3 l.f.). La relazione periodica dovrà essere depositata a prescindere dal fatto che sia stata compiuta nel semestre attività o meno, dovendo il Giudice delegato (oltre che i soggetti indicati nell'art. 33, comma 5) essere in ogni caso periodicamente informato in ordine alle ragioni della stasi (anche perdurante) della procedura (ad esempio nel caso di mera pendenza di contenzioso, dovendo il curatore indicare l'aggiornato stato dello stesso).

3 SOMME DI PERTINENZA DEL FALLIMENTO (art. 34 l.fall.)

3.1 RAPPORTO BANCARIO

A norma dell'art. 34 l.fall., il curatore apre un conto corrente presso una banca o un ufficio postale da lui scelti.

È, comunque, necessario che l'istituto di credito prescelto si sia impegnato a verificare la autenticità e validità della firma digitale del GD apposta sui mandati di pagamento. Attualmente gli istituti resisi a ciò disponibili sono quelli indicati nel documento scaricabile al seguente link:
https://www.tribunale.livorno.it/allegatinews/A_22170.pdf

Nel momento in cui viene aperto un conto corrente intestato alla procedura è necessario che il curatore (o CG. o liquidatore) depositi nel fascicolo la documentazione relativa all'apertura del conto corrente e indichi nella nota di deposito:

- a) l'IBAN del conto
- b) PEC della filiale presso cui è aperto il conto;
- c) Importo di apertura.

Il curatore indicherà nella intestazione di tutte le comunicazioni relative alla procedura (ad esempio quelle con le quali metterà in mora i debitori del fallito) oltre al nome del curatore, al numero della procedura, al nome del giudice delegato anche il codice IBAN del conto corrente della procedura e ciò al fine di evitare che vi possano essere pagamenti di somme di pertinenza della procedura con modalità diverse dal bonifico bancario sul conto della procedura.

3.2 PRELEVAMENTO SOMME DAL CONTO DEL FALLIMENTO

Per procedere al prelievo delle somme, il Curatore formulerà una richiesta di autorizzazione al prelievo. Nel compilare l'istanza il curatore utilizzerà l'apposito modulo ministeriale compilando tutti i campi dell'XSD.

Nell'istanza, dovrà essere sempre indicata la somma da prelevare, l'indicazione dei conti correnti di addebito e di accredito e i relativi IBAN e dovranno essere indicate le motivazioni del prelievo.

La cancelleria rifiuterà istanze non conformi.

Il giudice emetterà provvedimento telematico (eventualmente a mezzo di apposito "timbro") che costituirà titolo per ottenere il pagamento da parte della Banca.

Operativamente, il Curatore, tramite la propria PEC (inserita nel ReGindE), inoltrerà alla PEC della banca la comunicazione PEC pervenuta dalla cancelleria, contenente il provvedimento del Giudice delegato ex art 34 l.f. .

La banca controllerà la genuinità della firma digitale apposta dal giudice sul provvedimento, mediante servizi quali i verificatori on-line del Consiglio Nazionale del Notariato (<https://vol.ca.notariato.it/it>) o di Poste Italiane (<https://vol.postecert.poste.it/verificatore/it>), procedendo successivamente al pagamento tramite bonifico bancario delle somme di cui ai mandati.

Qualora sia necessaria la determinazione della somma (liquidazione) da parte del giudice, il curatore farà pervenire una richiesta di liquidazione.

Ottenuta la liquidazione da parte del giudice, chiederà con successiva istanza l'autorizzazione al prelievo ex art 34 l.fall., della somma liquidata oltre agli eventuali accessori dovuti, che indicherà in modo analitico.

Per quanto riguarda le **operazioni di vendita**, al fine di agevolare le operazioni di **restituzione delle cauzioni ai non aggiudicatari**, la banca su cui è versata la cauzione è autorizzata a restituire la somma sul medesimo conto (desumibile dall'IBAN) utilizzato per il versamento della cauzione.

La banca effettuerà questa operazione (c.d. "controbonifico") a seguito della semplice comunicazione da parte del professionista delegato o del curatore (o commissario giudiziale o liquidatore) che l'offerente "Tizio" non si è reso aggiudicatario della cauzione e della richiesta del medesimo professionista delegato o curatore (o commissario giudiziale o liquidatore) di restituire la cauzione sul medesimo conto da cui la somma è stata prelevata per versare la cauzione.

Per le operazioni gestite attraverso le piattaforme (ad esempio Aste giudiziarie) il professionista utilizzerà l'apposita funzionalità prevista alla fine della gara.

Sarà ovviamente restituito il medesimo importo versato a titolo di cauzione, detratte le competenze che alla banca eventualmente spettano per effettuare l'operazione di "controbonifico".

I decreti che rendono esecutivi i piani di riparto conterranno l'esplicita autorizzazione al prelievo delle somme (come da piano) e, ove si tratti di piani di riparto definitivi, alla conseguente estinzione del conto.

Nel richiedere la dichiarazione di esecutività del piano di riparto il curatore indicherà analiticamente gli importi da pagare ai singoli creditori e **l'IBAN di ciascun creditore su cui fare il bonifico**, così da consentire al G.D. di provvedere mediante apposito "timbro" e di facilitare il controllo da parte della banca.

Ove il Curatore non si attenga alla superiore indicazione il piano di riparto non sarà reso esecutivo con inutile ritardo della procedura.

Effettuati i pagamenti secondo il piano di riparto il curatore **nei dieci giorni** successivi **alla dichiarazione di esecutività del piano di riparto** depositerà la prova degli stessi e l'estratto conto del c/c della procedura (con prova della eventuale chiusura).

I pagamenti in esecuzione dei piani di riparto esecutivi saranno eseguiti **mediante bonifico bancario** e dunque i curatori avranno cura di contattare tempestivamente tutti i creditori insinuati per farsi dare l'IBAN sul quale effettuare il pagamento mediante bonifico bancario.

In casi del tutto eccezionali e ben motivati il Curatore potrà chiedere l'autorizzazione al Giudice ad effettuare pagamenti a mezzo assegni circolari.

Non sono ammesse ulteriori forme di pagamento.

4 CONVOCAZIONE DEL FALLITO

Il Curatore convocherà al più presto il fallito (nel caso di impresa individuale) o tutti i soci falliti ex art. 147 L.F. (nel caso di società di persone) o i legali rappresentanti (nel caso di società di capitali) e redigerà dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti.

Nella convocazione il curatore evidenzierà che la mancata comparizione costituisce reato ai sensi dell'art. 220 l.f. in relazione all'obbligo imposto dall'art. 49 comma 2 l.f.

In caso di mancata comparizione, la circostanza sarà evidenziata nella relazione ex art. 33 l. fall. segnalando che si ritiene integrato il reato di cui all'art. 220 l.f..

Il curatore provvederà a svolgere tutte le indagini necessarie al fine di rintracciare il fallito o il legale rappresentante della società fallita e provvederà a notificare agli stessi la convocazione mediante ufficiale giudiziario.

Nel caso in cui il curatore, nonostante le ricerche effettuate, non abbia reperito i soggetti sopra indicati e la loro audizione sia ritenuta necessaria potrà chiedere al GD che gli stessi vengano rintracciati mediante la G.d.F. o C.C. e l'invito a comparire innanzi al curatore sia loro notificato a mezzo degli stessi ex art. 68 comma 3° c.p.c..

5 CORRISPONDENZA DEL FALLITO (art. 48 l. fall.)

Il Curatore segnalerà agli uffici postali, che potrebbero ricevere comunicazioni dirette all'impresa fallita, l'avvenuta dichiarazione di fallimento chiedendone la consegna a sé ex art 48 comma 1 l.f.. Riceverà dal fallito, persona fisica, la corrispondenza, incluso e-mail e fax, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

Il curatore segnalerà al fallito persona fisica la sussistenza di detto obbligo imposto dall'art 48 1° comma l.f.

6 APPOSIZIONE DEI SIGILLI (art. 84 l. fall.)

A norma degli artt. 752 ss. c.p.c., si provvederà ad apporre i sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore redigendo verbale e chiedendo, ove necessaria, l'assistenza della forza pubblica.

Per i beni situati in più luoghi, l'apposizione può essere delegata ad uno o più coadiutori (artt. 84 c. 3 e 32 c. 2 l.f.).

Il verbale delle relative operazioni deve essere depositato in cancelleria.

Può essere opportuno, alla presenza del fallito, procedere ad una ricognizione dei beni redigendo un verbale e, se questo non fosse possibile, **procedere a scattare foto dei beni in modo da poter controllare la conformità dello stato dei luoghi in sede del successivo inventario**. Occorrerà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la conservazione dei beni in relazione alla loro eventuale deperibilità, al rischio di furto, al rischio d'incendio e ad eventuali altri pericoli, chiedendo nel caso di beni mobili registrati la consegna dei documenti di proprietà e delle chiavi (si valuterà l'opportunità, caso per caso, di stipulare contratti di assicurazioni e/o vigilanza).

7 REDAZIONE INVENTARIO (art. 87 l.fall.)

Il Curatore avviserà il fallito ed il Comitato dei Creditori, se nominato, della data nella quale sarà redatto l'inventario che deve essere redatto nel più breve termine possibile; rimuoverà i sigilli e redigerà l'inventario assistito dal Cancelliere, del quale chiederà la nomina al giudice delegato, e, eventualmente, dallo stimatore designato dallo stesso curatore (art. 87, comma 2, l.fall.). Si fa presente che, fermo l'obbligo di procedere all'inventario, potrebbe non essere necessaria la nomina di uno stimatore nel caso di beni di modesto valore ove il loro valore possa essere determinato *aliunde* dal curatore (es. internet, riviste specializzate, ecc.).

Segnala invece che nel momento di nominare lo stimatore il quale dovrà rilasciare al Curatore **assicurazione scritta che sarà in grado di adempiere all'incarico in breve tempo** e comunque in un tempo compatibile alla predisposizione del Programma di liquidazione nel rispetto del termine di cui

all'art. 104 ter l.f.. È stato infatti verificato che il ritardo nelle stime ha comportato rilevanti ritardi nella definizione delle procedure.

In mancanza di tale assicurazione il Curatore è invitato a rivolgersi ad altro stimatore.

Redigerà processo verbale delle attività svolte, che dovrà essere depositato in cancelleria anche mediante PCT.

Verificherà l'eventuale sussistenza di beni di cui all'art. 87-bis l. fall. (beni gravati da diritti di terzi e beni del fallito in godimento a terzi).

Prima di chiudere l'inventario, chiederà al fallito se esistono altri beni, avvertendolo delle pene previste in caso di falsa dichiarazione (art. 220 l. fall.).

L'inventario deve essere redatto anche se negativo: il fallito deve fare la dichiarazione che non vi sono beni, con le conseguenze di cui all'art. 220 l. fall. in caso di falsa dichiarazione della assenza di beni da inventariare.

Nell'inventario devono essere indicati anche i beni immobili e i beni mobili registrati.

Il Curatore segnalerà tempestivamente al giudice delegato, e comunque non oltre trenta giorni dall'apposizione dei sigilli, la ragione per la quale non si sia proceduto entro tale termine alla redazione dell'inventario.

8 CASSETTO FISCALE E RICOSTRUZIONE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Il Curatore richiede all'Agenzia delle Entrate il rilascio del codice PIN per l'accesso al servizio di "cassetto fiscale" che consente di recuperare le dichiarazioni dei redditi, i contratti registrati ed i modelli di versamento F23 e F24 presentati dal fallito: dati utili sia per la relazione ex art. 33 l.f. che per la ricerca di beni patrimoniali da inserire nell'inventario.

Inoltre il curatore al fine di procedere alla ricostruzione dell'attivo e del passivo fallimentare potrà chiedere al Giudice delegato ex art 155 *sexies* disp att. c.p.c. di avere accesso alle banche dati di cui all'art 155 *quater* disp. att c.p.c.

9 COMITATO DEI CREDITORI (artt. 40-41 l.fall.)

Il Curatore acquisirà la disponibilità dei creditori, ove possibile a mezzo PEC, ad essere nominati componenti del Comitato dei Creditori ai sensi dell'art. 40 c. 1 al fine di fornire indicazioni al G.D. in merito alla nomina del Comitato dei Creditori.

Nella comunicazione di cui all'art 92 l.f. segnalerà ai creditori l'importanza di tale organo della procedura e dunque la opportunità di segnalare la disponibilità a farne parte (soprattutto da parte dei soggetti che vantano crediti di rilevante importo).

Nella comunicazione di cui all'art 92 l.f. il Curatore segnalerà, altresì, che nell'adunanza per l'esame

dello stato passivo i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli ammessi possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività in misura non superiore al 10% di quello liquidato al Curatore

Segnerà al G.D. i nominativi dei creditori, o di altri soggetti da questi designati, che abbiano dato la disponibilità a ricoprire l'incarico nonché di tutti gli altri creditori allo stato accertati, con indicazione, se possibile, dei relativi crediti e degli eventuali privilegi vantati e ciò anche nel caso in cui si presenti la necessità di sostituire uno o più membri del comitato.

La manifestazione di disponibilità del creditore a far parte del Comitato dei creditori non costituisce presupposto indispensabile per la nomina dello stesso quale componente del comitato. Nel caso di mancata disponibilità dei creditori nonostante tale avviso, il G.D., sentito il curatore, valuterà se è opportuno nominare comunque il Comitato dei creditori o se non sia più opportuno, per non rallentare le operazioni della procedura, non nominarlo e provvedere in via surrogatoria ex art 41 4° comma l.f..

Il Curatore provvederà a convocare il Comitato dei creditori immediatamente dopo la nomina, affinché si riunisca entro 10 giorni per accettare la carica e per designare il Presidente.

La riunione del comitato potrà avvenire anche a mezzo piattaforme telematiche che consentono la effettuazione della riunione pur non in presenza (Skype, Teams, Zoom ecc.) o con altre modalità ritenute idonee.

Il curatore comunicherà al G.D. le modalità con le quali ha convocato il Comitato dei creditori e gli esiti della prima riunione.

Il curatore dovrà specificare in ogni istanza al G.D. se il comitato dei creditori sia stato costituito o meno (vedi nota 4), al fine di consentire al G.D. di provvedere in surroga (art. 41 c. 4).

Si ricorda che le determinazioni del Comitato dei creditori devono essere espresse e che, pertanto, il silenzio del comitato equivale a inerzia, non potendo ritenersi operare, nella materia *de qua*, l'istituto del silenzio assenso, con conseguente necessità, in tal caso, dell'intervento in via surrogatoria del giudice delegato.

Nel caso di mancata espressione del proprio parere da parte di uno o più membri del Comitato dei creditori il curatore segnalerà tale comportamento al G.D. per la sostituzione, indicando i creditori disponibili a far parte del C.d.C.

10 TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO (art. 88 l. fall.)

In presenza di beni immobili, la sentenza di fallimento deve essere trascritta dal curatore, presso la Conservatoria competente, allegando una copia autentica del provvedimento. In presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, la sentenza va notificata ai pubblici registri, allegando l'estratto della sentenza ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli o il numero identificativo dei natanti su cui effettuare la trascrizione (la trascrizione avviene in esenzione da spese).

La prova dell'avvenuta trascrizione dev'essere depositata immediatamente nel fascicolo telematico.

11 LIBRO GIORNALE (art. 38 l. fall.)

Il Curatore predisporrà il Giornale del Fallimento (c.d. “libro cassa”) e non appena nominato lo farà vidimare, previa numerazione delle pagine, su ogni singola pagina ove si tratti di pagine separate, da almeno un componente il Comitato dei Creditori, se costituito, altrimenti dal G.D. operando il principio dell'art. 41 4 comma 1. fall.

Sullo stesso saranno riportate giorno per giorno le operazioni compiute e nel caso di pagamento sarà indicata la data del provvedimento autorizzativo del GD, ove la somma non sia stata anticipata dal Curatore.

Il libro, che durante la procedura dovrà essere esibito su esplicita richiesta del Giudice delegato o dei membri del comitato dei creditori, sarà depositato in cancelleria al più tardi al momento dell'istanza di chiusura della procedura, ex art 119 l.f.

12 ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA (art. 104 l.fall.)

Il Curatore valuterà l'opportunità di proporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa anche limitatamente a specifici rami (art. 104, comma 2, l.fall.) o l'affitto dell'azienda o rami della stessa (art. 104-bis l.fall.), previa acquisizione del parere favorevole del Comitato dei Creditori. Nel caso in cui venga autorizzata comunicherà agli enti previdenziali e alla C.C.I.A.A. l'avvenuta autorizzazione del Tribunale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa o l'affitto dell'azienda o rami di essa.

Aperto l'esercizio provvisorio il Curatore curerà un'informativa, almeno ogni tre mesi (o immediatamente nel caso di sopravvenute circostanze che possano influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio), ove diversamente non sia previsto nel decreto di apertura, indirizzata agli organi della Procedura per consentire al Comitato dei Creditori di pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio dell'impresa e consentire al Tribunale di disporre se del caso la cessazione d'ufficio.

Al termine del primo semestre, o comunque alla conclusione del periodo dell'esercizio provvisorio, il curatore deve depositare un rendiconto dell'attività accompagnato da un bilancio espresso nella sua composizione economica, patrimoniale e finanziaria.

Qualora la gestione delle attività si preveda particolarmente articolata il Curatore redigerà un piano industriale dell'esercizio provvisorio dando menzione delle principali attività che si renderanno necessarie per condurre la gestione dell'azienda in regime di assoluta regolarità.

In adempimento ai doveri spetterà al curatore informare l'Agenzia delle Entrate dell'apertura dell'Esercizio Provvisorio con comunicazione ai sensi dell'art. 35 DPR 633/72.

13 RAPPORTI PENDENTI (artt. 72 ss. l. fall.)

Il Curatore verificherà la situazione dei contratti pendenti alla data del fallimento ai fini delle conseguenti determinazioni (si segnalano i seguenti rapporti contrattuali, maggiormente ricorrenti: contratti preliminari di compravendita immobiliare anche relativi ad immobili da costruire, contratti di locazione finanziaria, contratti di locazione di immobili, contratto di affitto di azienda o rami di essa, contratti di appalto, contratti di assicurazione), valutando l'opportunità di sciogliersi, acquisita la autorizzazione del Comitato dei Creditori, nel termine di giorni trenta.

14 CONTENZIOSO E NOMINA DEI LEGALI

Per le cause intraprese dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento, che si interrompono automaticamente ex art 43 comma 3 l.f., il Curatore valuterà l'opportunità di riassumere, entro tre mesi (art. 305 c.p.c.), il giudizio chiedendo al Giudice Delegato la relativa autorizzazione.

Nelle procedure post riforma, è il Curatore che provvede direttamente alla nomina dei legali delle procedure fallimentari, sia pure nel contesto di un generale controllo, anche preventivo, affidato al Giudice Delegato (e al Comitato dei Creditori) sia in merito alla utilità e necessità di tali nomine al fine del perseguimento del massimo interesse per i creditori, sia in merito alla rispondenza delle nomine a criteri di correttezza deontologica (anche sotto il profilo di inesistenza di vincoli parentali o lavorativi con il Curatore), competenza, specializzazione, esperienza.

Il curatore dichiarerà pertanto di non avere alcun vincolo con il professionista scelto ed indicherà le ragioni che lo hanno indirizzato nella individuazione del legale prescelto, in funzione della particolarità dell'azione da proporre.

Nel chiedere la autorizzazione alla costituzione in giudizio il curatore avrà cura di indicare la utilità per la procedura di riassumere la causa, di intraprendere una nuova causa o di costituirsi in un giudizio intrapreso da altri.

Nel valutare la utilità per la procedura il curatore avrà cura di indicare non solo le ragioni giuridiche della posizione della curatela ma anche le concrete prospettive che la eventuale pronuncia favorevole alla procedura ha di essere eseguita (provvedendo a documentare la solvibilità della controparte) e ciò al fine di evitare di intraprendere giudizi inutili per la procedura e che si risolvono unicamente in spese che danneggiano i creditori insinuati.

Il curatore avrà cura di richiedere al legale della procedura di segnalare al giudice del procedimento, nel caso in cui verifichi una trattazione non spedita della causa, che le controversie in cui è parte un fallimento debbono essere trattate con priorità ex art 43 3° comma l.f..

Il curatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 2 e 25, comma 2 L.F. non deve chiedere l'autorizzazione a stare in giudizio in tutti i procedimenti che concernono l'accertamento del passivo, che non necessitano di difesa tecnica o, anche ove il curatore intenda nominare un difensore, in quelli che attengono all'impugnazione di atti del Giudice delegato o del Tribunale.

15 ACCERTAMENTO DEL PASSIVO ↑

Il Curatore ha l'onere di dare comunicazione ai creditori (art. 92 l.fall.) ed ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito risultanti tali dalle scritture o comunque da altre informazioni, e comunque ad altri uffici e/o enti potenzialmente interessati (es. INAIL, INPS, Agenzia Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, etc.), della data fissata per l'esame dello stato passivo, nonché del termine e delle modalità per presentare le domande d'ammissione al passivo (artt. 92 e 93 l.fall.).

La comunicazione andrà effettuata a mezzo PEC, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, ovvero, in mancanza, a mezzo lettera raccomandata. Il Curatore avrà particolare cura di invitare il creditore ad indicare l'indirizzo di PEC al quale ricevere tutte le successive comunicazioni relative alla procedura, con espresso onere di comunicarne anche le variazioni e con l'espresso avvertimento che, in mancanza, tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria (art 31 bis l.f.).

Nella comunicazione il curatore avrà cura, al fine di agevolare il creditore nella compilazione della domanda e di non ritardarne la trattazione, di segnalare che il Tribunale ha pubblicato sul sito del Tribunale **linee guida per la redazione delle domande di ammissione al passivo e per la redazione del progetto di stato passivo**, allegando alla comunicazione le stesse o riportando il relativo link (che attualmente è il seguente: https://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D_17774.pdf)

16 PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO (art. 102 l.fall.) ↑

Il Curatore valuterà l'opportunità di procedere ai sensi dell'art. 102 l. fall., nell'eventualità in cui ritenga che non possa essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura, né la convenienza di un'eventuale azione di responsabilità ex art. 146 l. fall..

In ogni caso, dovrà comunque, preliminarmente, depositare la relazione ai sensi dell'art. 33 **co. 1** l.fall.. In presenza di domande di ammissione al passivo presentate da lavoratori dipendenti, astrattamente ammessi ad avvalersi del fondo di garanzia, il curatore avrà cura di ricordare agli istanti il contenuto del paragrafo 3 della circolare Inps n. 32/2010, recante le *modalità di intervento al fondo di garanzia nel*

caso in cui il Tribunale decreti di non procedere all'accertamento del passivo secondo la previsione dell'articolo 102 l.F.

17 VERIFICA DELLO STATO PASSIVO (art. 95 l.fall.)

Il Curatore avrà cura di depositare l'elenco cronologico delle domande secondo l'ordine di trasmissione, nonché il progetto di stato passivo, corredato dalle relative domande, verificando che le stesse risultino caricate al SIECIC con apposita numerazione ed indicazione del creditore istante e che i documenti prodotti – il cui oggetto verrà specificamente evidenziato – siano ordinatamente inseriti in allegato a ciascuna domanda.

Depositerà, in allegato, un prospetto del progetto di stato passivo in formato .rtf che sarà inserito nel verbale d'udienza.

Nella redazione del progetto dello stato passivo, i curatori si atterranno alle linee guida per la redazione delle domande di ammissione al passivo e per la redazione del progetto di stato passivo pubblicate sul sito internet del Tribunale di Livorno (scaricabili al seguente link: https://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D_17774.pdf) indicando specificamente le motivazioni nei casi in cui se ne discosti.

Si invitano i Curatori a evidenziare, già in seno al progetto, la necessità che eventuali osservazioni allo stesso e i relativi documenti siano trasmessi fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo.

Nel caso in cui il curatore preveda che in sede di verifica del credito possano sorgere contestazioni, è tenuto ad informare tempestivamente il giudice delegato per il più approfondito studio della domanda di ammissione, con preghiera, in tal caso, di depositare copia cartacea di cortesia delle domande con i relativi allegati e le osservazioni proposte.

Immediatamente dopo l'udienza di approvazione dello stato passivo, il curatore avrà cura di depositare telematicamente lo stato passivo approvato (al fine di consentire il riempimento dei campi dei creditori ammessi all'interno del Registro di Cancelleria SIECIC e successivamente consentire alla cancelleria di registrare su detto registro il verbale di verifica dello stato passivo).

Lo stato passivo sarà poi comunicato ai sensi dell'art. 97 l.f. a tutti i creditori, compresi quelli ammessi nelle precedenti udienze in modo tale che tutti conoscano esattamente la formazione e la composizione e quindi tutti abbiano tempestivamente la possibilità di esercitare i diritti previsti dall'art. 98 l.f.

Nella richiesta di fissazione udienze delle domande tardive il curatore indicherà, per ogni domanda, la data nella quale la stessa è pervenuta nonché la data di verifica dello stato passivo tempestivo così da consentire al Giudice Delegato la verifica della non ultratardività della stessa.

Nella richiesta di fissazione delle domande ultratardive, il curatore dovrà precisare, per ogni domanda, la data nella quale la stessa è pervenuta nonché la data di verifica dello stato passivo tempestivo nonché

il proprio parere sulla presenza dei presupposti per l'ammissibilità della stessa.

18 LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO [↑](#)

18.1 PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (art. 104 ter l. fall.) [↑](#)

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predisponde un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori (Si ricorda ai curatori che ai sensi di tale disposizione il mancato rispetto del termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore e che il giudice delegato provvederà a chiedere al Tribunale la revoca del curatore decorsi sessanta giorni dalla scadenza di detto termine, senza che il curatore abbia depositato il programma di Liquidazione, o, in casi eccezionali, indicato i motivi per i quali non ha potuto depositarlo tempestivamente).

Il curatore terrà conto – oltre a quanto previsto dalla legge fallimentare – che:

- a) Il programma deve indicare, in una prospettiva di valutazione globale, le modalità di liquidazione dell'attivo: ciò significa che debbono essere evitate parcellizzazioni delle proposte di liquidazione (es. prima beni immobili, poi beni mobili, poi azioni giudiziarie), al fine di consentire una valutazione nell'insieme, consapevole ed organica della convenienza delle attività proposte;
- b) Nel redigerlo il curatore, in ossequio a quanto previsto dall'art 104-ter 2° comma lett. c, farà particolare attenzione alla valutazione della sussistenza di profili di responsabilità degli amministratori, sindaci ecc. della società, tenuto conto della giurisprudenza della Suprema Corte e del Tribunale di Firenze sez. Imprese.

Al solo fine di dare delle generiche indicazioni ai curatori e salvo comunque il loro obbligo di fare tutte le verifiche più opportune in relazione alle particolarità della singola procedura, avendo verificato che spesso non vengono svolti i relativi accertamenti, si è reputato opportuno allegare alle presenti linee guida una rapida ricognizione delle fattispecie dalle quali possono emergere elementi di responsabilità degli amministratori, degli organi di controllo o di altri soggetti, quale allegato C, accompagnate da alcune slide relative sia alla schematizzazione delle azioni esperibili dal Curatore sia alle modalità di determinazione del danno nelle varie fattispecie, redatte in occasione di un recente incontro di studi organizzato a Livorno (*Visibile qui*).

Il Curatore, pertanto, nel redigere il Programma di liquidazione ove non ravvisi profili di responsabilità non si limiterà a dire “non si ravvisano profili di responsabilità” o a usare dizioni simili ma avrà cura di indicare analiticamente i motivi per i quali ritiene che non sussistano profili di responsabilità dopo aver dato atto di avere esaminato attentamente tutti gli aspetti rilevanti come indicati in tale allegato.

Il Curatore dovrà inoltre, verificata la sussistenza dei presupposti di responsabilità, prima di proporre l'esercizio della azione conseguente, verificare, anche richiedendo l'autorizzazione al GD a compiere le

indagini di cui all'art 155 sexies disp. att. c.p.c., la solvibilità dei potenziali convenuti in tale azione e dunque la effettiva possibilità di ottenere concretamente un risarcimento, in caso di vittorioso esperimento dell'azione, tenuto conto anche delle presumibili spese della stessa.

a. Il programma deve anche contenere il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo, che non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento (tranne che per determinati cespiti dell'attivo, per i quali il curatore è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano l'indicazione di un termine più lungo). Il mancato rispetto dei termini senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

Pertanto il curatore avrà cura di indicare nelle note delle relazioni periodiche ex art 33 comma 5° l. fall. se i tempi previsti nel programma sono stati rispettati o, in caso contrario, evidenzierà in modo analitico i motivi dell'eventuale mancato rispetto dei termini.

Attesi i suddetti brevi termini è dunque necessario che il Curatore da subito compia tutte le indagini necessarie alla tempestiva e completa redazione del Programma di liquidazione.

b. Il programma va sottoposto all'approvazione del Comitato dei creditori e, ove questo manchi, a quella del G.D. ex art. 41 c. 4 l. fall.. In seguito, il Curatore dovrà chiedere al GD l'autorizzazione a compiere gli atti in conformità al programma.

c. Solo nelle eccezionali ipotesi di cui all'art. 104 ter c. 7 l. fall. potrà procedersi ad attività liquidatorie prima dell'approvazione del programma di liquidazione: il Curatore dovrà quindi avere cura di esplicitare e motivare l'eventuale istanza depositata in tal senso.

d. Se non si intende acquisire all'attivo uno o più beni oppure se si intende rinunciare alla loro liquidazione è possibile ottenere l'autorizzazione in tal senso da parte del Comitato dei Creditori. La rinuncia dovrà essere comunicata a tutti i creditori.

e. È possibile elaborare un supplemento del programma di liquidazione (art. 104 ter c. 5 l. fall.) in caso di sopravvenute esigenze, a titolo esemplificativo in caso di richieste di vendita a condizioni diverse da quelle indicate nel programma di liquidazione, o di richieste di atti e/o attività non indicate nel programma di liquidazione da far approvare con le modalità in precedenza illustrate. Ciò si giustifica però solo in caso di **sopravvenute esigenze** e non costituisce alibi per il curatore a redigere il programma di liquidazione, che costituisce momento fondamentale della attività del curatore, con approssimazione.

f. Prima di chiedere di essere autorizzato a procedere al recupero coattivo del credito o ad intraprendere altre azioni legali, allo scopo di non gravare la procedura di inutili spese, è necessario che il Curatore si accerta:

- 1) che il credito sia sufficientemente documentato (fattura, D.D.T., ecc.);
- 2) che la pretesa sia fondata, anche per apparire infondate le eventuali contestazioni avanzate in via stragiudiziale dalla controparte, per la cui valutazione il curatore potrà acquisire un parere legale;

- 3) che il soggetto contro cui si intende agire sia solvibile. Al fine di compiere detta valutazione il curatore potrà chiedere, ove ritenuto necessario, al Giudice delegato ex art 155 *sexies* disp att. c.p.c. di avere accesso alle banche dati di cui all'art 155 *quater* disp. att c.p.c.

Il Curatore avrà cura di domandare che tali indagini sui registri immobiliari si estendano all'ultimo decennio per verificare, ad esempio, se sono stati compiuti atti che possono essere oggetto di domanda di revocatoria, simulazione, adempimento, ecc.

18.2 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DI BENI (artt. 105 ss. l.fall.) [↑](#)

La vendita dei beni del fallito, si articola nelle seguenti fasi:

1. stima da parte di operatori esperti (tranne che per beni di modesto valore);
2. adozione di procedure competitive ed eventuale utilizzo di soggetti specializzati;
3. utilizzo di forme e mezzi di pubblicità adeguati alla natura ed al valore dei beni da vendere e idonei a conseguire la massima informazione e partecipazione degli interessati all'acquisto. In ogni caso, il curatore effettuerà la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche (art. 107 l.fall. che richiama l'art. 490 c.p.c.) e, allo scopo, egli è sin d'ora autorizzato ad avvalersi di soggetti esperti (es. Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. o altra società che fornisce tale servizio) per la pubblicazione e l'espletamento degli adempimenti connessi (comunicando la circostanza alla cancelleria ai fini dell'inserimento nel Registro SIECIC del nominativo della società) e conseguentemente a rifondere alla medesima società l'importo necessario al pagamento del contributo di pubblicazione sul PVP stabilito ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, oltre commissioni bancarie.

Il curatore ha la più ampia autonomia nell'indicare e scegliere le modalità di vendite adeguate alla natura ed al valore di ciascun bene o categoria di beni, purché assicurino, pubblicità, informazione e partecipazione massime.

Le vendite "a trattativa privata" effettuate direttamente dal curatore stesso senza previa pubblicità e senza alcuna previsione contenuta nel programma di liquidazione sono, quindi, vietate, salvo il caso di beni il cui valore sia indiscutibilmente modesto (articolo 105 l.f.).

Il curatore specificherà nel programma di liquidazione le precise modalità di vendita che intende adottare, evitando espressioni generiche come «vendita a trattativa privata», «vendita mediante notaio», «vendita previa pubblicità», «vendita a mezzo dell'associazione notarile», ecc. indicando analiticamente le modalità con le quali intende procedere alla liquidazione.

18.3 LIQUIDAZIONE DI BENI IMMOBILI [↑](#)

La stima deve essere compiuta da soggetti specializzati con il rispetto delle “**Direttive per gli stimatori**”

pubblicate sul sito del Tribunale di Livorno (sezione esecuzioni immobiliari).

Nel redigere il programma di liquidazione ex art 104 *ter* l. fall. i Curatori, nel caso in cui nell'attivo fallimentare vi siano beni immobili, sono invitati a scegliere quale metodo preferenziale e, quindi, di ordinaria attuazione, lo schema di vendita senza incanto delegata al curatore, con modalità telematica asincrona, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161 *ter* disp. att. c.p.c. di cui al decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, ovvero plasmata sulle disposizioni del codice di procedura civile.

Tale tipologia di vendita integra, infatti, una *procedura di vendita competitiva* idonea ad assicurare la *massima informazione e partecipazione degli interessati* grazie alla previsione di *adeguate forme di pubblicità*, in aderenza al disposto dell'art. 107 l.f., preservando altresì la segretezza dell'identità degli offerenti durante l'intero corso della gara e la trasparenza delle relative operazioni, sino all'aggiudicazione finale.

La scelta di tale modalità di vendita consente di avere:

1. un sistema incrementale di offerte spalmate in un congruo arco temporale, utile al più completo discernimento da parte dell'offerente;
2. una adeguata informazione pubblicitaria;
3. una conveniente trasparenza endoprocedurale;
4. regole prestabilite di selezione dell'offerente, prima, e dell'aggiudicatario, poi;
5. una assoluta apertura al pubblico.

D'altronde, la delega al curatore (legittimata dall'art. 591-*bis* c.p.c.) si concilia perfettamente con la previsione dell'art.107 l.f., la quale annette prevalenza alle procedure di vendita svolte direttamente dal curatore, ovvero sia dall'organo della procedura deputato per legge a gestire tutta l'attività liquidatoria. Resta ferma la facoltà dei curatori di prevedere, nel programma di liquidazione (o negli eventuali supplementi), nell'esercizio della discrezionalità loro attribuita dall'art. 107 comma 1° l.f., diverse modalità di liquidazione prevedendo ad esempio:

- a) modifiche dello schema di vendita, derogatorie delle disposizioni direttamente attinte dalla disciplina delle esecuzioni immobiliari individuali e di seguito esposte, ove funzionali ad ottimizzare gli esiti della liquidazione (a titolo meramente esemplificativo: l'eliminazione dell'aggiudicazione al prezzo base ridotto di un quarto di cui all'art. 572, terzo comma, c.p.c.; la previsione del versamento rateale del prezzo; la previsione di attuare il trasferimento tramite rogito notarile, ponendo a carico dell'aggiudicatario le spese di rogito, ecc.);
- b) di affidare le operazioni di vendita a società specializzate di comprovata esperienza e convenienza economica da adeguatamente dimostrare al fine di giustificare la scelta (giusta comparazione di prezzi e prestazioni). In tal caso trattandosi di attività svolta mediante coadiutore ex art 32 l.f, di ciò non potrà che tenersi conto nella liquidazione del compenso.

- c) In via del tutto residuale, che la vendita venga effettuata direttamente dal giudice delegato, in conformità alle disposizioni del codice di procedura civile, laddove ricorrano specifiche ragioni, idonee a supportare detta opzione (previa interlocuzione con il G.d.);

Nel caso in cui il curatore scelga nel programma di liquidazione la vendita senza incanto con modalità telematica asincrona delegata al curatore, il medesimo, una volta approvato lo stesso da parte del CDC ed ordinata da parte del GD l'esecuzione degli atti ad esso conformi, procederà con la pubblicazione dell'avviso di vendita che dovrà contenere le indicazioni di cui allo schema allegato sub D alle presenti direttive (*visibile qui*).

Una volta aggiudicato l'immobile e pagato il saldo prezzo il curatore dovrà sollecitare l'acquirente a perfezionare il trasferimento dell'immobile tramite atto notarile con spese a carico dell'acquirente stesso (modalità di vendita di cui il curatore avrà dato chiara informativa nell'avviso di vendita).

A seguito del trasferimento il curatore chiederà al Giudice delegato l'emissione del decreto di cancellazione dei gravami ex art 108 l.f., depositando contestualmente la prova del saldo prezzo, il contratto notarile nel quale saranno espressamente ed analiticamente indicati i gravami da cancellare e la prova dell'esistenza di tali gravami.

Gli oneri di cancellazione saranno a carico della procedura.

Segnalerà altresì alla cancelleria se gli offerenti hanno o meno pagato il bollo uniformandosi a quanto disposto dal Presidente del Tribunale nel provvedimento in data 11.12.2018 (scaricabile al seguente link: https://www.tribunale.livorno.it/allegatinews/A_21543.pdf).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 42 l.f. è affidata al curatore la custodia giudiziaria del compendio immobiliare appreso all'attivo fallimentare, da espletarsi altresì nel rispetto di quanto disposto dall'art. 560 c.p.c.

Nell'ipotesi in cui vi siano immobili situati oltre il territorio di competenza del Tribunale o in tutti i casi nei quali la particolare localizzazione rende difficoltoso o dispendiosa l'attività di custodia e gestione diretta da parte del Curatore quest'ultimo può proporre al Comitato dei Creditori la delega ad altro soggetto di specifiche operazioni, o chiedere la nomina di un coadiutore.

- Per la liquidazione dei beni immobili, che siano già stati oggetto di procedure esecutive prima della dichiarazione di fallimento, è possibile prevedere la prosecuzione della liquidazione da parte del GE (art. 107 c. 6 l. fall.), specie quando si tratti di bene indiviso solo parzialmente appreso alla massa, valutando, in ogni caso, la convenienza della prosecuzione della vendita in sede esecutiva piuttosto che fallimentare, considerati i relativi costi e la previsione dei tempi delle rispettive procedure.

Nell'ipotesi in cui l'azione esecutiva prosegua per la determinazione del creditore fondiario, prima di spiegare intervento, appare opportuno valutare in concreto l'effettiva sussistenza di un potenziale utile

per la massa tenendo in considerazione il valore dell'immobile e l'importo del credito del creditore fondiario. Al fine di compiere tale valutazione il Curatore terrà conto dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza 23842/2018 circa i rapporti tra procedure esecutive fondiarie e fallimento.

Per la "Disciplina della Pubblicità delle Vendite" e per la "Disciplina della Vendita" il curatore si atterrà, in quanto compatibili, alle "Istruzioni per i delegati alle vendite nelle procedure esecutive individuali" pubblicate sul sito internet del Tribunale di Livorno.

18.4 LIQUIDAZIONE DI BENI MOBILI ↑

La modalità di vendita dei beni mobili che appare la più idonea a massimizzare il ricavato e contenere i costi è quella della gara telematica.

- a)** I curatori, pertanto, utilizzeranno la modalità della vendita telematica (salvo specifiche ragioni, relative a beni del tutto particolari, espressamente esplicitate in sede di programma di liquidazione) e dunque affideranno i beni per la vendita a mezzo di commissionario (cfr. art. 533 c.p.c.) a soggetto abilitato ad effettuare le vendite telematiche, in quanto dotato di struttura e mezzi idonei e dunque all'Istituto Vendite Giudiziarie (istituzionalmente deputato per le vendite mobiliari ex art. 533 c.p.c.), oppure a Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., oppure, ad altra società nominata commissionario.
- b)** Nel caso in cui il curatore, per le specifiche ragioni di cui sopra, abbia proceduto a trattativa privata, e dunque abbia ricevuto offerta d'acquisto (che dovrà essere formalizzata come irrevocabile):
1. comunicherà ad un soggetto abilitato (v. punto a) l'offerta ricevuta tramite posta certificata, notiziando l'offerente.
 2. il soggetto abilitato, qualora nei 15 giorni successivi alla comunicazione, abbia ricevuto offerte migliorative (che dovranno essere anch'esse formalizzate come irrevocabili), organizzerà una gara (di regola) mediante procedura telematica sull'offerta più alta.
 3. la gara avrà come base d'asta la più alta offerta migliorativa ricevuta durante il periodo di cui al punto 2.
 4. l'offerente originario dovrà essere notiziato dal soggetto abilitato del giorno, ora e luogo in cui si terrà la gara e delle modalità che saranno utilizzate.
 5. qualora nel periodo di cui al punto 2. non siano pervenute offerte migliorative, l'offerta originaria si intenderà senz'altro accettata.
 6. in ogni caso, la proprietà del bene sarà trasferita al momento del pagamento integrale del prezzo.

19 SPESE DI GESTIONE ↑

I crediti in prededuzione relativi alla gestione della procedura andranno posti a carico dell'Erario (art.

146 del d.p.r. n. 115/2002), in mancanza di fondi, con espressa avvertenza che, **non appena vi siano disponibilità, dovrà procedersi al pagamento del contributo unificato e delle altre spese prenotate a debito o anticipate.** Sarà pertanto cura del curatore non appena avrà la disponibilità di fondi di chiedere al G.D. di essere autorizzato a pagare le spese prenotate e debito nonché a restituire le somme anticipate dall'Erario.

Sarà cura del Curatore precisare, in sede di presentazione delle istanze di liquidazione a favore delle persone la cui opera è stata da lui richiesta nell'interesse del fallimento, se il fallimento ha fondi, in che misura, se vi siano crediti in prededuzione ancora da soddisfare.

Si ricorda che l'art. 111-bis l.fall. prevede che i crediti prededucibili liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto soltanto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. **Pertanto il curatore, nel caso di richiesta non di mera liquidazione ma anche di pagamento di tali crediti prededucibili, avrà cura di indicare gli elementi che fanno presumere che l'attivo fallimentare sarà sufficiente a pagare tutti i titolari di tali crediti.**

Nel caso in cui la procedura non abbia fondi per pagare le spese di giudizio il curatore segnalerà ciò al G.D. ai fini della emissione da parte dello stesso del decreto ex art 144 del DPR 115/2002.

È tuttavia necessario che appena il fallimento ha i fondi necessari, ciò venga segnalato al G.D. ed al giudice del procedimento nel quale il fallimento è ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine della revoca del provvedimento di ammissione, con la conseguenza che le spese anticipate o prenotate a debito dovranno essere pagate dal fallimento. (vedi art 146 4° comma DPR 115/2002).

20 RIPARTI PARZIALI

Non appena sia acquisito attivo sufficiente ad eseguire un riparto parziale a favore dei creditori, il Curatore provvederà con sollecitudine a depositare il relativo piano al G.D., indicando l'attivo complessivo allo stato conseguito, le somme che ritiene di accantonare per la prosecuzione della procedura, ai sensi dell'art.113 l.fall. e, comunque, considerando i crediti in prededuzione che matureranno e le ulteriori spese necessarie fino alla chiusura.

In ogni caso un riparto parziale dovrà essere depositato ove sul c/c della procedura vi siano almeno € 200.000,00, a meno che il Curatore non indichi specifiche ragioni che sconsigliano di procedere al riparto parziale (es. somma incassata in forza di sentenza esecutiva ma non definitiva, ecc.).

Le comunicazioni del riparto ai creditori, eseguite a mezzo PEC, andranno depositate presso la cancelleria del G.D. Al fine di consentire al G.D. di verificare a quale creditore si riferisca ciascuna comunicazione, nell'ipotesi di indirizzo PEC di un soggetto diverso dal creditore (esempio professionista cui sia stata conferita la procura), dovrà indicarsi nella comunicazione il nominativo del creditore così

come ammesso al passivo. Il Curatore, per ogni riparto, dovrà allegare l'elenco dei creditori ammessi al passivo per consentire al G.D. di verificare che le comunicazioni siano state eseguite a tutti i creditori ammessi.

Nel caso in cui vi siano state cessioni di crediti o surroghe il Curatore prima di depositare il piano di riparto provvederà ex art 115 l.f. ad aggiornare lo stato passivo e a depositarlo telematicamente.

Una volta reso esecutivo il piano di riparto parziale i pagamenti saranno effettuati dal curatore unicamente a mezzo bonifico bancario. Sarà cura del curatore pertanto farsi comunicare dai singoli creditori il proprio IBAN.

A norma del novellato art. 39 l.fall., non sarà liquidato, salvo che non ricorrano giustificati motivi, alcun acconto al curatore, ove non preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.

Anche per il riparto finale si osserveranno le superiori indicazioni.

21 LA FASE FINALE

Una volta conclusa l'attività di gestione e, comunque prima della chiusura della procedura, o nel caso di cessazione dalla carica avvenuta nel corso della procedura, il Curatore **presenterà il conto finale** della gestione avendo cura di elencare, nel dettaglio, sia le entrate che le uscite, nonché le somme anticipate non ancora rimborsate, il fondo spese e gli eventuali acconti sul compenso ricevuti. Non è sufficiente allegare il giornale del fallimento e farvi riferimento *per relationem*.

Inoltre poiché l'art 116 comma 1 l.f. prevede che il rendiconto consiste nell'*esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura* è necessario che nel rendiconto ad una sezione necessariamente strettamente contabile, in cui vengono inserite una serie di entrate e di uscite, segua una sezione nella quale siano indicati gli eventi storici che hanno generato tali effetti e siano illustrate le scelte gestorie del curatore e le motivazioni e le ragioni che hanno supportato il suo *modus operandi*. Infatti la *ratio* dell'istituto del rendiconto è rappresentata dall'esigenza di consentire un controllo non solo sotto l'aspetto contabile e degli eventuali errori materiali (omissioni ed errori di computo/aritmetici) ma anche circa il merito dell'amministrazione svolta, che è possibile solo ove lo stesso contenga tale seconda sezione.

Tale esigenza è ancora maggiore nel caso di avvicendamento di un curatore ad un altro. Infatti solo un rendiconto redatto con tale modalità consentirà al nuovo curatore di avere piena contezza delle scelte fatte dal curatore revocato o dimissionario, sia ai fini della più efficace prosecuzione della procedura che ai fini della individuazione di eventuali profili di responsabilità ex art 38 l.f.;

Il Curatore depositerà altresì la documentazione di spesa che giustifica gli esborsi indicati nel rendiconto. Prima di presentare il rendiconto finale, anche se non vi sia attivo o lo stesso sia insufficiente, il Curatore verificherà che tutti i creditori in prededuzione abbiano presentato istanza di liquidazione (in genere

professionisti) assegnando loro un termine entro cui depositare l'istanza (non potrà procedersi a liquidazioni successive al deposito del rendiconto finale). Tutti i compensi liquidati vanno inseriti in rendiconto, anche se il pagamento sia a carico dell'Erario.

Il curatore, infine, dovrà sinteticamente riassumere tutte le principali fasi della procedura concorsuale e indicare gli atti di gestione/amministrazione compiuti e quelli che ha ritenuto di omettere, mettendo così in condizione il giudice delegato ed i creditori nella condizione di comprendere il generale andamento dell'intera procedura, anche al fine della liquidazione del compenso finale.

Il curatore avrà cura di depositare telematicamente le ricevute di avvenuta consegna delle PEC (o, per il fallito, della raccomandata, in caso di soggetto sprovvisto di PEC) inviate ai sensi dell'art. 116 c. 3 l.fall., o, in mancanza, le esibirà al G.D. in udienza, riservandosi di depositarle telematicamente immediatamente dopo l'udienza.

Approvato il conto, il curatore richiederà la **liquidazione del proprio compenso** che costituirà credito prededucibile, che sarà soddisfatto contemporaneamente al pagamento degli ulteriori creditori al momento del riparto finale, salva la possibilità per il curatore, per motivi eccezionali, che dovrà specificamente indicare nella relativa istanza, di chiedere l'autorizzazione al prelievo anticipato del compenso.

Onde consentire una più ponderata liquidazione il curatore avrà cura, perlomeno nelle procedure più complesse di redigere la richiesta di liquidazione del compenso secondo il modello allegato sub E alle presenti linee guida *(visibile qui)*

Subito dopo il provvedimento di liquidazione, il curatore depositerà il **progetto di riparto finale** a norma dell'art. 117 l. fall. e lo comunicherà a tutti i creditori a mezzo pec.

Allo scadere del quindicesimo giorno successivo all'ultima comunicazione effettuata, il curatore depositerà telematicamente le ricevute di avvenuta consegna delle pec, chiedendo al G.D., il **decreto di esecutività del progetto di ripartizione** e, immediatamente dopo aver pagato l'ultimo creditore, chiederà al Tribunale di dichiarare la chiusura del fallimento.

Con l'**istanza di chiusura** il curatore attesta di aver chiuso il conto corrente con saldo zero e deposita la prova dei pagamenti effettuati in sede di riparto finale.

In presenza di reclami ex art 117, terzo comma l.fall., saranno accantonate le somme relative.

Per le modalità del pagamento delle somme in esecuzione del riparto finale, si rinvia al § [3.2](#).

L'eventuale somma residua (esaurita la fase del riparto finale e considerate le spese per le notifiche del decreto di chiusura e per la cancellazione dal Registro delle Imprese nel caso di chiusura di Società ex art 118 l. fall., c. 1 n. 3 e 4), dovrà essere versata al primo (ai primi) creditore (creditori) non completamente soddisfatti.

Fa eccezione il caso di somme irrilevanti e di difficile o antieconomico supplemento di ripartizione (numerosi bonifici a numerosi creditori con relativamente ingenti spese bancarie): in tal caso, previa

autorizzazione del GD, la somma residua potrà essere convertita in libretto di deposito giudiziario postale o bancario (purché non siano previste spese di apertura o tenuta) da depositare in cancelleria.

Ad analogo deposito si provvederà per i creditori risultati irreperibili.

Il Curatore eviterà, come del resto per tutte le altre attività della procedura, di dilatare inutilmente i tempi necessari a compiere le suddette attività e dunque, salvo casi eccezionali, saranno rispettate le seguenti scansioni temporali:

- tra l'approvazione del conto e la richiesta di liquidazione del compenso: 7 giorni;
- tra la liquidazione del compenso e la presentazione del progetto di ripartizione finale: 30 giorni;
- tra il deposito del progetto e la richiesta di esecutività del progetto di ripartizione finale (in assenza di opposizioni): 30 giorni;
- tra l'esecutività del riparto finale e la richiesta di chiusura del fallimento: 60 giorni.

22 CHIUSURA DEL FALLIMENTO IN PENDENZA DI GIUDIZI

(art. 118 u.c. l. fall.) [↑](#)

22.1 AMBITO DI APPLICAZIONE [↑](#)

La norma si applica alle cause cd. "attive" cioè ai giudizi già promossi dal fallimento allo scopo di conseguire poste attive da ripartire tra i creditori:

- si tratta delle cause aventi ad oggetto somme di danaro, ad esempio: azioni di recupero crediti, azioni risarcitorie per equivalente, insinuazioni al passivo ed opposizioni allo stato passivo in altri fallimenti; azioni divisionali nelle quali sia stata già accertata dal CTU la non comoda divisibilità del/i bene/i in comproprietà;
- rientrano nell'ambito applicativo della norma anche le azioni di pertinenza della massa (revocatorie, azioni di inefficacia ex artt. 44, 64, 65, 66, azioni di responsabilità ex art. 146 l.fall.), sempre che abbiano ad oggetto pagamenti o beni che non sono più nella disponibilità del convenuto (per i quali la domanda di condanna alla restituzione del bene si tramuta in domanda di condanna all'equivalente pecuniario, come chiarito da Cass. Sent. n. 15123/14);
- non può procedersi invece a chiusura ex art. 118 c. 2 l. fall. nell'ipotesi di giudizi con finalità recuperatoria di beni da liquidarsi successivamente, essendo in tal caso necessaria attività ulteriore e diversa da quella di un mero riparto supplementare;
- l'ultrattività della legittimazione del Curatore deve ritenersi estesa all'azione esecutiva conseguente al vittorioso esperimento dell'azione, nonché alle azioni esecutive in cui il curatore subentra a norma dell'art. 107 l. fall..;
- nel caso in cui si sia scelto la via della costituzione di parte civile nel procedimento penale, la stessa deve essere già avvenuta;
- non può procedersi a chiusura ex art. 118 c. 2 nel caso in cui la controversia pendente costituisca

l'unico attivo della procedura.

La norma deve ritenersi applicabile anche alle liti passive (per le quali era già possibile procedere a chiusura anticipata ex artt. 113 e 117 l.fall.), in cui il Curatore sia resistente nel giudizio di opposizione allo stato passivo, e simili.

In tal caso, il Curatore, dopo la pronuncia di primo grado, chiude il fallimento e, se soccombente, accantona tutte le somme necessarie per spese future relative ai giudizi pendenti (ex art. 113, c. 1, n. 3, e 117, c. 2, l.fall.); se vittorioso in primo grado chiuderà la procedura senza effettuare alcun accantonamento.

La norma deve ritenersi applicabile anche al caso di:

- credito nei confronti di un altro fallimento, già ammesso al passivo, nelle more della distribuzione;
- credito fiscale (es. per IVA) nell'attesa del pagamento da parte dell'Erario.

22.2 PROCEDIMENTO

Il curatore, una volta terminate le operazioni di liquidazione, se il fallimento non può essere chiuso esclusivamente per ragioni dipendenti dalla pendenza di una causa:

- 1) lo comunicherà immediatamente al giudice delegato, allegando una breve relazione del legale della procedura sull'andamento della causa e specificando:
 - il tipo di causa ancora pendente e il valore della stessa;
 - le ragioni per cui non appare possibile o conveniente ricorrere a soluzioni transattive, alla rinuncia agli atti del giudizio, all'abbandono della causa o delle cause, alla cessione dell'azione o delle azioni revocatorie concorsuali o alla cessione del credito giudizialmente contestato;
 - i presumibili tempi di definizione;
 - quale è percentualmente la probabilità che la causa abbia esito favorevole;
 - l'entità delle somme verosimilmente necessarie per spese future connesse alla pendenza della causa;
 - le eventuali somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.
- 2) ottenuto il nulla osta del giudice delegato, quantificherà l'entità delle somme che dovranno essere accantonate previa verifica degli onorari che potranno essere richiesti dal legale della procedura e da eventuali consulenti di parte nominati;
- 3) depositerà il conto della gestione nel quale si darà conto della chiusura in pendenza di giudizio/i, con idonea spiegazione delle valutazioni compiute dagli organi della procedura sul punto;
- 4) approvato il rendiconto e liquidato il compenso (il provvedimento di liquidazione del compenso

al curatore terrà conto dell'attività ulteriore, ma, in ogni caso, l'eventuale supplemento di riparto a chiusura avvenuta potrà legittimare il Curatore a chiedere un supplemento di compenso), presenterà il progetto di ripartizione;

- 5) dopo la chiusura, il curatore provvederà a notificare il giudice delle cause pendenti, depositando apposito atto, che il fallimento è stato chiuso ex art. 118 c. 2 l.fall. e che, pertanto, permane la legittimazione processuale del curatore.
- 6) il curatore relazionerà ogni sei mesi al giudice delegato circa lo stato del contenzioso riferendo ogni circostanza rilevante, anche ai fini della sollecita definizione della procedura, ivi compreso il permanere delle condizioni di solvibilità delle parti convenute.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE CIVILE

Dott. Gianmarco Marinai

TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE FALLIMENTARE

QUESTIONARIO allegato alla RELAZIONE SOMMARIA

EX ART. 33, COMMA 1, L.F. DEL CURATORE

(da depositare con le modalità previste per il PCT)

DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA FALLITA:

NUMERO DEL FALLIMENTO:

DATA DI DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO:

1. comunicazione della sentenza da parte del curatore fallimentare a uffici postali a cui potrebbero pervenire comunicazioni dirette all'impresa fallita (sede legale, sede amministrativa, sede secondarie, residenza del legale rappresentante ecc.):

- effettuata ai seguenti uffici postali: _____ ;
- non effettuata per le seguenti ragioni: _____ ;

accesso alle sedi dell'impresa

1.1. accesso alla sede legale

- effettuato in data _____ ;
- non effettuato per le seguenti ragioni: _____ ;

esito:

- sede in locali di proprietà dell'impresa;
- sede in locali in godimento dell'impresa a titolo contrattuale;
- sede presso il seguente studio professionale / società di servizi:
- impresa irreperibile all'indirizzo della sede legale con relativi locali vuoti;
- non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede legale con presenza attuale nei locali dell' impresa: _____ ;

1.2. accesso all'eventuale sede operativa:

- effettuato in data _____ ;

non effettuato per le seguenti ragioni: _____ ;

esito:

sede operativa in locali di proprietà dell'impresa: _____ ;

sede operativa in locali ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale: _____ ;

non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con relativi locali vuoti;

non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con presenza attuale nei locali dell' impresa: _____ ;

2.3 accesso alle eventuali sedi secondarie:

effettuato nelle seguenti date:

non effettuato per le seguenti ragioni: _____ ;

esito:

sedi secondarie in locali di proprietà dell'impresa: _____ ;

sedi secondarie in locali ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale;

non reperibilità dell'impresa all'indirizzo delle sedi secondarie con relativi locali vuoti: _____ ;

non reperibilità dell'impresa all'indirizzo delle sedi secondarie con presenza attuale nei locali della/ delle seguente/ seguenti imprese: _____ ;

2 acquisizione delle scritture contabili e libri sociali

effettuata non effettuata per le seguenti ragioni:

completa: _____ ; non completa: _____ ;

scritture acquisite:

libro giornale aggiornato al _____ ;

schede contabili aggiornate al _____ ;

libro degli inventari aggiornato al _____ ;

libri IVA aggiornati al _____ ;

libro cespiti ammortizzabili aggiornato al _____ ;

libro contabilità di magazzino aggiornato al _____ ;

libro relativo alla gestione del personale (Libro Unico del Lavoro) aggiornato al _____

libri sociali:

libro soci aggiornato al _____ ;

libro verbali assemblee aggiornato al _____ ;

libro verbali consiglio d'amministrazione aggiornato al _____ ;

libro verbali collegio sindacale aggiornato al _____ ;
modalità di acquisizione: in formato cartaceo: _____ su supporto informatico: _____ ;
iniziative intraprese o previste per l'acquisizione delle scritture contabili mancanti:
_____ ;
modalità di custodia delle scritture _____ contabili e dell'altra _____ documentazione acquisita:

3. richiesta delle schede contabili ai fornitori o ai clienti della fallita (in caso di mancanza o incompletezza delle scritture contabili della fallita) :

- non effettuata perchè non necessaria; _____ ;
 non effettuata perché fino ad ora non è stato possibile individuare fornitori o clienti della fallita: _____ ;
 effettuata con avvenuta trasmissione dei documenti richiesti: _____ ;
 effettuata ma non ancora trasmessi i documenti richiesti: _____ ;
 iniziative che s'intendono intraprendere in caso di mancata trasmissione a parte di fornitori o clienti delle schede contabili richieste ai fini della relazione ex art.33 L.F.:
_____ ;

4. accesso al cassetto fiscale:

- effettuato non effettuato per le seguenti ragioni:
 sono stati individuati atti registrati non sono stati individuati atti registrati

5. accesso al cassetto previdenziale

- effettuato non è stato effettuato per le seguenti ragioni:

6. acquisizione copia degli atti registrati:

- effettuata
 non effettuata perché non risultano atti registrati
 non effettuata perché non necessaria
 l'acquisizione sarà effettuata a breve

7. acquisizione copia della documentazione bancaria:

- individuate le banche con le quali la fallita ha intrattenuto rapporti;
 non individuate le banche con le quali la fallita ha intrattenuto rapporti;

iniziative intraprese o previste per individuare le banche con le quali la fallita ha intrattenuto rapporti:

accesso all'Anagrafe dei Rapporti di Conto o di Deposito (c.d. Anagrafe dei conti correnti) tramite richiesta d'informazioni all'Agenzia delle Entrate (trattandosi di conti della fallita e non di terzi);

richiesta d'intervento del PM a seguito di prima notizia di fatto di reato;

altro: _____ ;

rinvenuti o acquisiti gli estratti conto bancari relativi all'ultimo triennio:

richiesti gli estratti conto bancari ma non ancora trasmessi;

richiesti documenti bancari relativi a singole operazioni ma non ancora trasmessi; iniziative intraprese o previste per l'acquisizione degli estratti conto o altro documenti bancari richiesti nel caso di mancata tempestiva trasmissione:

richiesta ex art. 119 t.u.b.;

esposto alla Banca d'Italia;

ricorso all'Arbitro Bancario;

azione giudiziale;

richiesta d'intervento del PM;

altro: _____ ;

8. acquisizione degli ultimi cinque bilanci dell'impresa pubblicati con _____ relazioni integrative (salvo minor numero di bilanci pubblicati):

effettuata

non effettuata per le seguenti ragioni:

sarà effettuata per la relazione ex art.33 L.F.definitiva;

9. acquisizione delle visure storiche della Camera di Commercio relative alle imprese controllanti , controllate, partecipate o comunque collegate:

effettuata

non effettuata per le seguenti ragioni:

sarà effettuata per la relazione ex art.33 L.F.definitiva;

10. acquisizione del prospetto con le cariche e le partecipazioni degli amministratori della fallita dell'ultimo biennio in altre imprese:

- effettuata
- non effettuata per le seguenti ragioni:
- sarà effettuata per la relazione ex art.33 L.F.definitiva;

11. audizione degli amministratori della società;

effettuata (è stato chiesto agli amministratori se hanno notizia di altri beni oltre quelli individuati dal curatore con avvertenza delle conseguenze penali in caso di falsa o omessa dichiarazione)

gli amministratori non sono stati ancora convocati per le seguenti ragioni:

gli amministratori convocati dal curatore non si sono presentati;

il tentativo di convocazione ha avuto esito negativo perchè gli amministratori sono irreperibili agli indirizzi risultanti dai certificati anagrafici aggiornati;

è stata / sarà richiesta la convocazione da parte del giudice delegato ex art.49 L.F. con l'ausilio della Forza Pubblica ai sensi dell'art.68 c.p.c. per la sua comunicazione;

12. audizione di dipendenti o altre persone informate;

effettuata

non effettuata per le seguenti ragioni:

prevista l'audizione a breve termine;

13. sintetiche informazioni sull'evoluzione degli assetti proprietari, dell'organo amministrativo e dell'eventuale organo di controllo nell'ultimo quinquennio:

;

14. prime informazioni anche di carattere indiziario sull'eventuale presenza di altri soggetti con funzioni gestorie anche di fatto:

;

15. prime informazioni su società controllate o partecipate dalla fallita e su società controllanti o collegate alla fallita e sulla struttura dell'eventuale gruppo:

;

16. informazioni su altri fallimenti che presentano profili di collegamento con il fallimento (con indicazione dell'ufficio giudiziario e del curatore fallimentare):
;

17. prime informazioni sull'ammontare dei costi e dei ricavi e sul numero dei dipendenti negli ultimi esercizi: ;

18. prime indicazioni in ordine all' ammontare, allo stato stimabile, del passivo fallimentare e alla composizione probabile dello stesso per grandi categorie di creditori (Erario ed Enti Previdenziali, Fornitori, Banche, Dipendenti, Altri) anche eventualmente, allo stato, solo in termini di previsione di prevalenza: ;

19. prime indicazioni sulla struttura e il presumibile valore delle attività rinvenute dal curatore (con evidenziazione, in presenza di azienda o ramo aziendale, se è oggetto di affitto e del numero dei dipendenti): ;

20. informazioni sui rapporti pendenti:

21. informazioni sui giudizi pendenti in cui è parte l'impresa fallita:

22. prime valutazioni, in base a un primo raffronto tra i valori delle attività e delle passività risultanti dalle scritture contabili e dai bilanci degli ultimi esercizi e i valori delle attività e passività rinvenute dal curatore, con prima indicazione delle voci che si ritengono di fare oggetto di esame critico approfondito, con relative verifiche contabili, ai fini della relazione ex art.33 L.F. finale nella prospettiva dell'eventuale retrodatazione della perdita del capitale e nelle prospettiva dell'individuazione di eventuali condotte distrattive o dissipative o di condotte di bancarotta preferenziale o di aggravamento del dissesto: ;

In particolare il curatore dovrà per ciascun anno rettificare i bilanci, individuando analiticamente le poste "scorrette" e dirette ad occultare la perdita del capitale e dovrà indicare se e in che misura queste operazioni di maquillage contabile hanno consentito di aggravare il dissesto.

23. prime indicazioni in ordine alle cause del dissesto:

;

24. sussistenza di elementi indiziari o comunque di circostanze di fatto o elementi di carattere logico da approfondire che depongano per la sussistenza delle seguenti più frequenti ipotesi di condotte illecite (con riserva di esame compiuto in sede di relazione ex art.33, comma 1, L.F. finale):

- mancata osservanza da parte dell'amministratore degli obblighi previsti dall'art. 49 L.F.:
;
- mancata consegna delle scritture contabili: ;
- bancarotta documentale: ;
- distrazione tramite trasferimento di fatto dell'azienda: ;
- distrazione mediante trasferimento dell'azienda o ramo aziendale a prezzo non congruo:
;
- distrazione di beni strumentali o mediante vendita di beni strumentali a prezzi non congrui:
;
- distrazione di beni oggetto di locazione finanziaria: ;
- distrazione mediante cessione di diritti, contratti, rapporti senza corrispettivo o per corrispettivo non congruo: ;
- distrazione mediante utilizzo di beni strumentali o impiego di dipendenti da parte di altre imprese senza corrispettivo o congruo corrispettivo: ;
- distrazione mediante svolgimento di attività a favore di altre imprese senza corrispettivo o congruo corrispettivo: ;
- distrazione mediante rilascio di garanzie a favore di terzi, comprese altre società del gruppo, senza congrua giustificazione economica: ;;
- distrazione mediante accollo di debiti di terzi senza congrua giustificazione economica:
;
- distrazione mediante acquisto di beni a prezzo non congruo: ;;
- distrazione o cagionamento doloso del fallimento mediante fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o altre operazioni straordinarie con pregiudizio alla garanzia patrimoniale ex art.2740 c.c. dei creditori per falsità dei valori dichiarati: ;
- bancarotta preferenziale: ;
- bancarotta semplice mediante aggravamento del dissesto con colpa grave o astenendosi dal richiedere il fallimento in proprio : ;
- bancarotta semplice mediante consumazione di notevole parte del patrimonio con operazioni manifestamente imprudenti : ;
- ricorso abusivo al credito: ;

- cagionamento del fallimento della società per effetto di operazioni dolose rappresentate dal sistematico non pagamento di tributi e contributi previdenziali (quando il passivo è rappresentato prevalentemente da crediti dell'Erario e agli enti previdenziali): _____ ;
- cagionamento del fallimento della società per effetto di altre operazioni dolose: _____ ;
- altre fattispecie: _____ ;

25. verifiche che il curatore intende compiere ai fini della relazione ex art. 33, comma 1, L.F. finale, eventualmente anche con l'ausilio di coadiutore ex art. 32 c.2 L.F., in particolare in ordine a:

- a. individuazione della collocazione temporale del momento di effettiva perdita del capitale sociale e quantificazione dell'aggravamento del dissesto in conseguenza del proseguimento dell'attività alla luce del criterio della differenza tra patrimoni netti _____ ;
- b. analisi dell'andamento del rapporto tra costi e ricavi nel corso degli anni con evidenziazione di eventuali rilevanti anomalie nell'ultimo anno (o negli ultimi anni) precedente la dichiarazione di fallimento e con indicazione, in caso di assenza di scritture contabili, della possibilità d'individuare i fornitori dell'impresa fallita e di ricostruire, attraverso l'acquisizione delle relative schede contabili intestate alla fallita, l'ammontare globale delle forniture effettuate a favore della stessa in ciascuno degli ultimi anni (per ricostruire in tal modo i ricavi di esercizio con conseguente onere degli amministratori di dimostrarne la relativa destinazione) _____ ;
- c. rilevamento di eventuali costi specifici di produzione, tipici del settore di attività, in base al cui andamento nel corso degli ultimi esercizi sia possibile calcolare con metodo induttivo (sulla base delle informazioni ricavabili da bilanci relativi ad esercizi precedenti) l'entità dei ricavi che si sarebbero dovuti realizzare nell'ultimo o negli ultimi anni prima del fallimento, con conseguente confronto di tale risultato con i ricavi dichiarati al fine d'individuare scostamenti così rilevanti da assumere, in assenza di plausibili giustificazioni, valore indiziario di condotte distrattive _____ ;
- d. acquisizione d'informazioni riguardo all'eventuale trasferimento di fatto di rami aziendali o sue componenti a favore di altre società riferibili alla stessa compagine sociale od a soggetti collegati _____ ;
- e. individuazione di cessione di beni strumentali non registrate in contabilità o, in caso di registrazione, valutazione della congruità dei valori di cessione o verifica dell'esistenza

di movimentazione del conto banca coerente con il prezzo dichiarato e quietanzato

;

f. individuazione dell'omessa contabilizzazione d'incassi di crediti o di contabilizzazione degli stessi solo per cassa (senza movimentazione del conto banca) ;

g. individuazione di pagamenti preferenziali ;

h. individuazione di altre ipotesi di condotta illecita sopra indicate o comunque configurabili ;

28. assistenza tecnica che il curatore ritiene necessaria per il compimento degli approfondimenti sopra indicati:

il curatore non ritiene necessaria alcuna nomina di coadiutore ex art. 32, comma 2, L.F. rientrando gli approfondimenti necessari, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo dell'attività occorrente, nella normale attività del curatore fallimentare: ;

il curatore ritiene opportuna la nomina di un coadiutore ex art.32, comma 2, L.F. : ;

il curatore ritiene opportuna, per le dimensioni dell'impresa fallita e per la quantità e qualità delle verifiche da compiere, l'affiancamento di una società di revisione: ;

il curatore ritiene opportuna, per la complessità della vicenda, l'autorizzazione a farsi affiancare, già nella fase della raccolta degli elementi da segnalare alla Procura della Repubblica, da un avvocato penalista specializzato nella materia per l'esercizio di tutte le facoltà attribuite alla persona offesa nella fase delle indagini preliminari (ivi comprese il compimento diretto d'indagini difensive, prospettazione all'ufficio inquirente di atti d'indagine e di iniziative cautelari): ;

il curatore ritiene opportuna, delineandosi concreti profili di responsabilità civile e risultando i soggetti interessati capienti patrimonialmente, l'autorizzazione a nominare un avvocato civilista per un primo approfondimento ed adeguata individuazione delle verifiche preliminari da compiere per l'impostazione corretta dell'azione: ;

Livorno, / /20

Il Curatore Fallimentare

TRIBUNALE DI LIVORNO - SEZIONE FALLIMENTARE

N. ____/201_ R.G. fallimenti

Livorno, _____.

OGGETTO: relazione ex art 33, primo comma L.F. relativa al fallimento:

XXX

(da depositare entro 60 giorni dalla esecutività dello stato passivo)

Al Giudice Delegato del Fallimento

Il sottoscritto _ nominato curatore fallimentare della procedura di cui all'oggetto, deposita la relazione ex art 33 L.F. rispondendo ai quesiti di seguito indicati.

1. Quesito: Cause e circostanze del fallimento
2. Quesito: Diligenza del fallito o del legale rappresentate della società fallita nell'esercizio dell'impresa:
3. Quesito: se il fallito o l'amministratore della società fallita ha depositato in tutto o in parte le scritture contabili e il bilancio e se il deposito avvenne nei termini:
4. Quesito: l'elenco analitico dei libri e delle scritture contabili tenuti dall'impresa e/o depositate:
5. Quesito: se la tenuta dei suddetti libri e scritture contabili è stata regolare e completa durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, ovvero dall'inizio dell'impresa se questa ha avuto una minore durata (artt. 217, co. 2 e 224 l.f.):
6. Quesito: In caso di omesso deposito dei libri e delle scritture se risultano elementi idonei a stabilire la loro pregressa tenuta o la loro sottrazione o distruzione (artt. 216, co.2 e 223, Co. l.f.):
7. Quesito: Se le scritture contabili hanno consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (art.216, co. 1 e 223, Co. 1 l.f.):
8. Quesito: Se il fallito abbia rispettato l'obbligo di comunicare ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio:
9. Quesito: Se il fallito e/o l'amministratore della società fallita o i prossimi congiunti risultano già falliti in precedenza, indicando il numero del fallimento e le generalità del curatore;
10. Quesito: L'ammontare del passivo denunciato dal fallito (o dei debiti risultanti dall'ultimo bilancio)
11. Quesito: Il complessivo ammontare del passivo accertato, nonché l'indicazione analitica della natura ed entità dei crediti ammessi al passivo, distinguendosi tra crediti ammessi

in via definitiva e crediti ammessi con riserva (ove la verifica dello stato passivo non sia stata ancora ultimata, l'ammontare delle domande di ammissione nonché la natura ed entità dei singoli crediti). Nell'ipotesi di discordanza fra passivo denunciato (o debiti risultanti dall'ultimo bilancio) e passivo accertato, ne verrà spiegata la causa;

12. Quesito: Il periodo in cui il passivo accertato si è accumulato:

13. Quesito: L'ammontare dell'attivo denunciato dal fallito:

14. Quesito: L'ammontare dell'attivo potenziale o accertato, distinguendosi tra:

a) beni mobili (macchinari attrezzature, materie prime, prodotti semilavorati prodotti finiti, arredamento della casa di abitazione), di cui sarà indicato il tasso di svalutazione stabilito nel corso dell'inventario;

b) beni immobili (specie, ubicazione, epoca, modo del loro acquisto e prezzo pagato dal fallito) in particolare precisando se e quali beni siano pervenuti da successione ereditaria o donazione;

c) obbligazioni attive (per i titoli di credito in portafoglio precisare se esse appaiano riferirsi a rapporti sottostanti veri e reali);

15. Quesito: Se risultino denunciati creditori inesistenti (artt. 220 e 226 l.f.);

16. Quesito: Per il caso che risulti una mancata corrispondenza tra i beni inventariati e quelli di cui sia accertata la disponibilità, quale sia la sorte dei beni non rinvenuti;

17. Quesito: L'ammontare della perdita (allegare il conto profitti e perdite);

18. Quesito: Eventuali poste in bilancio anomale ed indicative di attività sospette, sottofatturazioni, sopravvalutazioni di magazzino, esistenza di contabilità "in nero", eventuale mancanza in bilancio o nella contabilità di poste che viceversa avrebbe dovuto essere iscritte (ad esempio: mancanza di ammortamenti; mancata svalutazione di crediti; rivalutazioni monetaria di cespiti, non consentite dalla legge);

In particolare il curatore dovrà per ciascun anno rettificare i bilanci, individuando analiticamente le poste "scorrette" e dirette ad occultare la perdita del capitale e dovrà indicare se e in che misura queste operazioni di *maquillage* contabile hanno consentito di aggravare il dissesto.

19. Quesito: Se nell'imminenza della dichiarazione di fallimento e comunque in periodo di dissesto l'imprenditore fallito, gli amministratori della società fallita o persone a costoro collegate hanno iniziato nuove attività economiche nel medesimo settore o avvalendosi delle medesime strutture operative, o comunque hanno alienato beni precisando il loro valore, l'identità degli acquirenti, il corrispettivo della vendita e se esso risulta riversato nelle casse dell'impresa; individuare altresì i nominativi degli ex dipendenti dell'impresa fallita e l'identità dell'eventuale nuovo datore di lavoro e, successivamente, verificare se vi sono collegamenti tra i titolari dell'impresa fallita e i titolari della nuova impresa;

20. Quesito: Se le somme incassate dall'impresa fallita nell'imminenza della dichiarazione di fallimento o versando in stato di decozione siano state riversate nelle casse dell'impresa, sia nel caso in cui i predetti incassi derivino dalla riscossione di crediti, sia quando esse sono il frutto di vendite di beni e/o servizi dell'impresa fallita;

21. Quesito: L'elenco analitico dei pagamenti eseguiti, in costanza dello stato di insolvenza,

indicandone in particolare:

- le correlative ragioni di credito,
- le scadenze dei debiti pagati,
- se i pagamenti sono stati effettuati a seguito di esercizio, da parte dei creditori, di azioni giudiziarie.

22. Quesito: Notizie su istituti bancari e vari enti finanziatori circa i rapporti di credito con l'impresa fallita e descrizione dettagliata dei rapporti intercorsi e del loro ulteriore sviluppo, anche al fine di evidenziare ipotesi di ricorso abusivo al credito; in particolare, se i debiti verso una o più aziende di credito siano stati contratti o siano aumentati in una fase in cui l'impresa già versava in stato di insolvenza e, quindi, se la concessione di credito da parte della banca sia stata conforme ai principi di sana e prudente gestione oppure avventata;

23. Quesito: L'esistenza di certificati di deposito, dossier titoli, polizze assicurative, libretti di risparmio al portatore o nominativi nella disponibilità del fallito o di persone a lui legate da vincoli di parentela o di altra natura:

24. Quesito: Se risultano posti in essere contratti di affitto di azienda, chi ne sono stati i contraenti, se vi sono rapporti di parentela o dipendenza con questi ultimi, l'emergenza di altri rapporti abilitanti ipotesi di interposizione fittizia di persona fisica o giuridica e di occultamento e/o distrazione di beni, indicando in particolare se i canoni di affitto risultano pagati e riversati nelle casse dell'impresa e se gli stessi sono congrui:

25. Quesito: Se l'impresa ha fatto ricorso al credito privato e in quale misura, indicandone modalità e contenuti:

26. Quesito: Nel caso di società, quale è stata la composizione della proprietà della data della costituzione a quella del fallimento, indicando cronologicamente le generalità complete di tutti i soci e precisando l'ammontare delle partecipazioni:

27. Quesito: La cronologia dell'amministrazione e del controllo con elenco completo di amministratori e sindaci:

28. Quesito: l'esistenza di amministratori e/o soci di fatto, prestanome specificando per ognuno le generalità ed il ruolo svolto

29. Quesito: Nome e domicilio dei principali dipendenti del fallito compresi i quadri, i dirigenti e gli eventuali institori:

30. Quesito: Le cause del fallimento e le spiegazioni fornite dal fallito per giustificare il dissesto:

31. Quesito: Se l'impresa fallita ha ricevuto pubblici contributi precisandone l'ammontare e la destinazione:

32. Quesito: Se siano intervenute prima del fallimento verifiche fiscali o se siano stati notificati avvisi di accertamento, che verranno acquisiti in copia e quali fatti significativi emergono dai predetti atti della Amministrazione finanziaria;

33. Quesito: Se risultano ulteriori episodi - diversi da quelli precedentemente elencati - di distrazione, occultamento, dissimulazione distruzione o dissipazione di beni anche mediante

rimborsi finanziamenti soci, prelievi da parte dei soci o degli amministratori senza titolo, (artt. 216, co. 1 n. 1 e 223, co. 1 l.f.):

34. Quesito: quale sia la reale consistenza della cassa e del magazzino e quale sia lo scostamento rispetto ai dati dichiarati dal fallito o risultanti dall'ultimo bilancio;

35. Quesito: quale sia la posizione dell'impresa fallita con l'erario negli ultimi 5 anni, come risultante dal cassetto fiscale o dagli atti di accertamento, specificando l'entità e la natura dei tributi evasi, distinti per tipo di tributo e per anno fiscale:

36. Quesito: Altre notizie rilevanti (data di inizio dell'attività; dimensioni dell'azienda; sua organizzazione, capitali investiti, precisando le quote immesse nell'azienda direttamente dal fallito e le quote ottenute da terzi ed a quale titolo; durata media del ciclo produttivo; scarto tra costi e ricavi; incidenza delle spese generali; produzione e utili realizzati nel triennio anteriore alla dichiarazione del fallimento; eventuali rapporti societari di fatto tra il fallito ed altri soggetti):

37. Quesito: Responsabilità di terzi nella causazione o nell'aggravamento del dissesto o comunque per eventuali illeciti ai danni dell'impresa fallita; se la società fallita ha un collegio sindacale o un organo di controllo, eventuali responsabilità dei sindaci, degli organi di controllo e dei soci

38. Quesito: Atti già impugnati dai creditori

39. Quesito: Atti che il curatore intende impugnare

Il curatore fallimentare

ELEMENTI DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, DEGLI ORGANI DI CONTROLLO O DI ALTRI SOGGETTI

Nel presente allegato vengono esaminati ed illustrati, in sintesi, i principali controlli che il curatore deve effettuare sui bilanci e sulle principali operazioni poste in essere dagli amministratori al fine di rendere una informazione quanto più esaustiva e completa sull'esistenza di responsabilità dell'organo gestorio e di controllo oltre che di eventuali soggetti terzi.

L'elencazione è ovviamente esemplificativa e non esaustiva, tenuto conto che ciascun fallimento ha proprie peculiarità non standardizzabili, e che pertanto il Curatore dovrà effettuare tutti i controlli necessari in relazione alla singola crisi di impresa.

1. Le azioni di responsabilità esperibili

Organo amministrativo

Come noto, l'organo amministrativo può incorrere in tre tipologie di responsabilità, a seconda dei soggetti verso i quali è tenuto a rispondere:

- verso la società, per inadempimento dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo (artt. 2392, 2393 e 2393 *bis* e art. 2476 c.c.);
- verso i creditori, per inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (artt. 2394 e 2394 *bis* e 2476 c.c.);
- verso i soci o i terzi, per i danni ad essi direttamente arrecati con atti colposi o dolosi (art. 2395 e 2476 c.c.).

È consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali nei confronti dell'organo gestorio della società, a seguito della dichiarazione di fallimento, confluiscono nell'unica azione prevista dall'art. 146, secondo comma, l.f., avente un carattere unitario ed inscindibile, di esclusiva spettanza del Curatore (al punto tale che, in caso d'inerzia, quest'ultimo non possa essere sostituito da alcuno, né dalla società, né dai creditori sociali), con la precisazione che pur nella unitarietà le due azioni rimangono distinte ed il curatore può scegliere quale delle due azioni esercitare (l'una, di natura contrattuale a favore della società, e l'altra, extracontrattuale a favore dei creditori sociali) e che da tale scelta dipendono il regime della decorrenza del termine di prescrizione, i criteri di riparto dell'onere della prova e i criteri di determinazione dei danni risarcibili (cfr. tra le altre Cass 24715/2015 Cass. n. 10378/2012 e Cass. 15955/2012).

Organo di controllo

Con riferimento all'organo di controllo, può configurarsi una responsabilità per omesso controllo *ex art. 2407 co. 2 c.c.* e per omessa denuncia, nell'ambito dei poteri di cui sono dotati i sindaci ed i revisori, delle eventuali condotte illecite poste in essere dagli amministratori.

Perché sia possibile ravvisare gli estremi di responsabilità per omesso controllo, *ex art. 2407 c.c.*, occorre la compresenza dei seguenti elementi: (i) il fatto illecito degli amministratori; (ii) il danno derivato da tale fatto; (iii) la violazione da parte dei sindaci dei doveri di vigilanza; (iv) il nesso causale fra il difetto di controllo ed il pregiudizio subito dalla società o dai terzi, nel senso che qualora i sindaci avessero correttamente svolto i propri doveri, il danno non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in misura minore.

Ai fini di dare contezza in modo assolutamente schematico delle questioni inerenti la responsabilità degli organi amministrativi e di controllo appare opportuno rimandare a delle slide che schematizzano le azioni esercitabili dal curatore e la eventuale prescrizione delle relative azioni, che dovrà essere comunque accertata dal curatore, essendo prevedibile che la relativa eccezione, ove fondata, sarà spiegata dagli eventuali convenuti nel caso di proposizione delle relative azioni.

1.1. L'individuazione delle condotte illecite

Le condotte illecite riscontrabili più frequentemente (anche in concomitanza tra loro) possono essere individuate in:

- condotte che incidono sull'integrità del patrimonio, quali ad esempio:
 - o distrazione asset aziendali:
 - appropriazione o sottrazione di beni, materiali o immateriali, e/o somme di denaro, facenti parte dell'attivo patrimoniale;
 - cessione o concessione in affitto di beni e/o rami aziendali a terzi soggetti a condizioni non congrue;
 - erogazione di prestazioni o somme di denaro a terzi in assenza di adeguata giustificazione economica;
 - sostenimento di costi palesemente estranei all'attività di impresa;
 - o occultamento o dissimulazione di valori patrimoniali dell'impresa:
 - intestazione a terzi di beni aziendali e/o false vendite;
 - mancata contabilizzazione dei ricavi;
- condotte interpretabili quale *mala gestio*³:

³ Si ricorda che in forza del cd. principio di "business judgment rule", più volte affermato dalla Suprema Corte il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e

- esecuzione di operazioni prive di razionalità economica o di ragioni imprenditoriali, quali:
 - operazioni palesemente non convenienti;
 - investimenti effettuati senza alcuna prospettiva di rientro e senza adeguata pianificazione finanziaria;
- omissione sistematica del pagamento di tributi e contributi previdenziali volte a conseguire un finanziamento improprio dell'impresa;
- esecuzione di pagamenti volti ad avvantaggiare taluni creditori a scapito della massa fallimentare:
 - in un momento di dissesto dell'impresa;
 - in violazione della *par condicio creditorum*;
- l'indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), l'indebita ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), palese o sotto forme simulate, l'indebita restituzione di finanziamenti operati dai soci ed aventi natura postergata;
- la predisposizione di falsi documenti contabili e societari, volta all'occultamento della perdita del capitale sociale con lo scopo di nascondere o ritardare l'emersione della crisi e dell'insolvenza mediante:
 - illecite politiche di bilancio sulle poste soggette a stime e valutazioni;
 - altri artifici contabili;
- la prosecuzione dell'attività di impresa e l'omissione delle attività previste obbligatoriamente a carico degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento della società (2447 e 2484).

Le fattispecie sopra riportate rappresentano un'elencazione delle principali ipotesi di *mala gestio* per la gran parte delle quali però, in questa sede, non è ipotizzabile l'individuazione di un criterio univoco di analisi da parte del curatore trattandosi di comportamenti, scelte, decisioni che ingenerano o meno responsabilità a seconda del contesto nel quale vengono assunte; il curatore per inquadrare e qualificare le operazioni dovrà calarle nel contesto nel quale si sono verificate (es. società in bonis o già in crisi). Capita spesso infatti che le scelte degli amministratori cambino a seconda dello stato della società laddove in un periodo di crisi gli amministratori si preoccupano maggiormente di tenerla in vita e proseguire l'attività operando scelte e ponendo in essere operazioni dettate, in prevalenza, da due diverse finalità (entrambe rilevanti in ambito fallimentare):

circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità

- l'una, che riguarda soprattutto il periodo iniziale della crisi, è quella di celare il dissesto non rendendolo manifesto all'esterno; questa può avvenire con operazioni contabili che hanno lo scopo di far apparire migliori i dati di bilancio, coprire una perdita, evitare che il patrimonio netto contabile si azzeri;
- l'altra, generalmente più prossima al fallimento, ossia in un periodo in cui le dimensioni della crisi hanno raggiunto un livello di gravità tale da non renderla più reversibile, è quella di sottrarre gli asset aziendali dall'attivo fallimentare.

2. Verifica dei bilanci: individuazione del momento nel quale è stato perso il capitale sociale

L'individuazione del periodo in cui si è verificata la perdita del capitale sociale rappresenta un elemento basilare nelle ricostruzioni del curatore perché raramente è rilevabile dalla semplice lettura dei bilanci; spesso infatti, gli amministratori rendono manifesto lo stato di crisi della società - esponendolo in un documento pubblico – quando le difficoltà economico-finanziarie hanno raggiunto livelli irreversibili, ostativi alla continuità aziendale.

L'inizio della difficoltà, quindi, potrebbe essere collocato anche alcuni anni prima della rappresentazione pubblica ed essere stato celato mediante l'attuazione di manovre di bilancio, operazioni straordinarie o vari artifici contabili.

La verifica in questione prende avvio dagli ultimi bilanci della società (indicativamente riferibili all'ultimo quinquennio) che il curatore dovrà ricostruire al fine di verificare la corretta contabilizzazione delle principali poste contabili e quindi del valore del patrimonio netto ivi indicato.

L'esame dovrà essere condotto sulla base dei criteri dettati dal codice civile e dai principi contabili, verificando quindi:

- l'eshaustività del bilancio ai sensi di legge (art. 2423 c.c.);
- la corretta applicazione dei principi di redazione (art. 2423 *-bis* c.c.);
- i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c.;
- la corretta redazione della nota integrativa, della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale nei rispetto del dettato di cui agli artt. 2427, 2428 e 2429 c.c..

Operativamente il curatore dovrà svolgere la propria analisi attraverso fasi, in particolare seguendo due passaggi:

Primo passaggio

Si procede con la riclassificazione dei bilanci d'esercizio in forma scalare per consentire l'immediata percezione della composizione, della struttura e dell'evoluzione delle poste patrimoniali e di conto economico.

L'esame comparato dei bilanci rappresenta il punto di partenza per l'accertamento dei fatti che potrebbero dare origine a forme di responsabilità e va orientato a un triplice obiettivo:

- a) cogliere i segnali che denunciano l'inattendibilità della rappresentazione di bilancio (e che impongono le conseguenti rettifiche); cosa che consentirà di individuare il momento temporale in cui si è verificata una perdita incidente sul capitale sociale (ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 e 2482-ter c.c.), tale da rendere obbligatoria l'assunzione dei provvedimenti di cui agli artt. 2484 e 2485 c.c.⁴
- b) individuare gli andamenti anomali di talune specifiche poste che, in certi casi, esprimono altrettante sottostanti anomalie gestionali, rispetto alle quali (muovendo dai bilanci e dalle scritture contabili) potranno evidenziarsi eventuali comportamenti illeciti specifici commessi nell'epoca precedente alla manifestazione della crisi;
- c) individuare il patrimonio netto contabile per gli esercizi oggetto di analisi da utilizzare quale punto di partenza per le rettifiche da operare sulla base del secondo passaggio (descritto nel proseguo).

Ove possibile, sarà opportuno procedere ad analizzare i bilanci degli ultimi cinque esercizi, esponendo i risultati in uno schema consequenziale, grazie al quale si evidenzino gli scostamenti dalla normalità riguardo ad una serie di voci (più significative). Le anomalie vanno valutate a seconda che, a giudizio del curatore, esse fossero volte a mascherare la perdita del capitale sociale, ovvero a occultare distrazioni e dissipazioni.

In particolare sono importanti le oscillazioni di valore (in positivo o negativo) non ragionevoli.

Dato atto di quanto sopra, la metodologia di accertamento dei fatti che potranno rilevare ai fini della applicazione delle norme citate, può essere schematizzata in due passaggi che troveranno una rappresentazione numerica in altrettante tabelle.

Secondo passaggio

Si verifica la corretta contabilizzazione delle varie poste di bilancio, secondo quanto previsto dal codice civile e dai principi contabili nazionali e l'attendibilità della loro rappresentazione di bilancio.

2.1 Le principali voci da analizzare

⁴ Si ricorda tuttavia che l'art 6 del D.L. 23/2020 come successivamente novellato prevede:

Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446 secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, e' posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Di seguito un'analisi delle principali poste di bilancio, con una sintetica descrizione delle modalità di contabilizzazione delle stesse e delle più comuni forme di distorsione.

Immobilizzazioni immateriali

Riferimenti normativi: OIC24-art.2426 c.1, n.1), n.2), n.3), n.5), n.6) c.c.

Le immobilizzazioni immateriali rappresentano una delle poste più critiche, in quanto molto spesso si prestano ad una contabilizzazione non corretta tale da annacquare il patrimonio. Detta posta contabile raggruppa l'avviamento, i beni immateriali, gli oneri pluriennali e le immobilizzazioni in corso e acconti. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Per questa posta contabile occorre verificare che:

- *i)* siano presenti i presupposti alla base della capitalizzazione, ovvero che i costi siano stati effettivamente sostenuti; *ii)* non esauriscano la loro utilità nell'esercizio di sostenimento manifestino una capacità di produrre benefici economici futuri; *iii)* che possano essere distintamente identificati;
- il valore indicato in bilancio non vari nel corso del tempo senza una apparente ragione o spiegazione; ad esempio senza in altri termini che il mercato dei beni marchiati o brevettati abbia subito una rilevante e durevole flessione;
- gli ammortamenti applicati nel corso degli ultimi cinque anni siano stati calcolati applicando aliquote adeguate;

Come detto, questa macro classe contabile accoglie anche l'avviamento e gli oneri pluriennali, per i quali per procedere alla loro capitalizzazione, oltre ad accertarne l'utilità futura, è necessario anche stimare con ragionevole certezza la loro recuperabilità, compito attribuito agli amministratori e all'organo di controllo.

Un'eventuale capitalizzazione o mantenimento di valore in assenza dei requisiti previsti dalla legge avrebbe ad esempio l'effetto di incrementare il risultato di esercizio (minori costi) e quindi rappresenterebbe un annacquamento del patrimonio.

Immobilizzazioni materiali

Riferimenti normativi: OIC16-art.2426 c.1, n.1), n.2), n.3) c.c.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Per quanto a questa posta contabile (siano esse costituite da beni immobili o mobili) occorre accertare

se:

- le immobilizzazioni non abbiano subito una perdita durevole del valore e che quindi il loro valore alla chiusura dell'esercizio sia inferiore al valore netto contabile esposto in bilancio (OIC 9, 16);
- gli ammortamenti applicati nel corso degli ultimi cinque anni sono stati calcolati applicando aliquote adeguate che tengono conto anche dei fattori che ne riducono la vita utile;

Partecipazioni

Riferimenti normativi: OIC 21-art.2426 c.1, n.1), n.3), n.4) c.c.

Le partecipazioni sono classificate nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Le partecipazioni sono iscritte al costo rilevato al momento dell'iscrizione iniziale. Tale costo non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l'articolo 2426, comma 1, numero 3), del codice civile, se la partecipazione alla data di chiusura dell'esercizio risulta di valore durevolmente inferiore al costo. La perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all'economia della partecipante. Generalmente il metodo di confronto utilizzato è quello del patrimonio netto: il curatore verifica, al 31/12 di ciascuna annualità, se il valore della partecipazione iscritto nel bilancio della società partecipante fallenda sia maggiore o minore rispetto alla relativa percentuale di patrimonio netto della società partecipata, al 31/12 dello stesso anno. Qualora il valore in bilancio fosse superiore rispetto alla relativa quota di patrimonio netto, sarebbe necessario valutare le cause che hanno portato la partecipante fallenda a non svalutare detta partecipazione, e se le motivazioni fossero ritenute insufficienti o mancanti (informazioni da inserire in nota integrativa), il curatore dovrebbe procedere alla svalutazione della stessa nell'anno oggetto di analisi.

In sostanza quindi, la prima fase del processo valutativo che conduce alla determinazione del valore recuperabile è costituita da un'analisi delle condizioni economico-finanziarie della partecipata e quindi ad accertare se le eventuali perdite di valore sofferte dalla partecipata non siano episodiche o temporanee, bensì strutturali e capaci di intaccarne la consistenza patrimoniale. Occorre pertanto verificare se tali perdite siano riconducibili a situazioni negative interne alla società stessa o esterne ad essa, oppure ad una combinazione di fattori interni ed esterni.

Una perdita di valore è durevole quando - fondatamente - non si prevede che le ragioni che l'hanno causata possano essere rimosse in un breve arco temporale, cioè in un periodo così breve da permettere di formulare previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili.

Per quanto alle partecipazioni non immobilizzate, queste sono valutate in base al minor valore fra il costo d'acquisto, e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti

Riferimenti normativi: OIC15-art.2426 c.1, n.8 c.c.

I crediti sono rilevati in bilancio tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi del riformato art. 2423, co. 4, c.c.; generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

Il curatore deve adeguatamente esaminare la composizione dei crediti e indicare quelli per i quali la società avrebbe dovuto iscrivere un fondo (art. 2425, lett. B, n. 10, lett. d, del codice civile) e dell'art. 2426 n. 8 c.c., a norma del quale *“i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione”*.

Capita spesso che si abbiano posizioni creditorie iscritte in bilancio da molti anni, pertanto un'analisi che copra un arco temporale abbastanza ampio (in genere in quinquennio), consente di individuare quei crediti che avrebbero dovuto essere oggetto di svalutazione. Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti è necessario verificare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore, ad esempio:

- significative difficoltà finanziarie del debitore;
- una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
- il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest'ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
- sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore di appartenenza del debitore.

Inoltre è necessario porre attenzione nel caso in cui vi sia stata una riduzione dei crediti (tra un bilancio e l'altro); il curatore deve accertare le ragioni di detta riduzione (potendo ipotizzarsi che essi siano stati incassati) e deve quindi:

- chiedere a ciascun soggetto che risulta debitore di pagare il debito e di documentare l'eventuale pagamento;
- verificare se i pagamenti dimostrati dai debitori della società fallita risultano annotati in contabilità e accreditati sugli estratti conto.

In sintesi, per ogni bilancio va redatto un prospetto che evidenzi per ciascun credito maggiormente

significativo (in caso di numero elevato di posizioni altrimenti per tutti) queste informazioni:

Nominativo	anno 1	anno 2	Anno 3	anno 4	anno 5
A		300,00	300,00	300,00	300,00
B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
C		2.000,00	5.000,00	550,00	
D			200,00	100,00	50,00
E	50,00	100,00	20,00	10,00	50,00
F	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Vanno quindi per ogni bilancio individuati i crediti non esigibili (per vetustà del credito, per protesti subiti dal debitore della società fallita, per bilanci deficitari del debitore della società fallita, per esecuzioni promosse dalla società fallita o da altri nei confronti del debitore, per cause intentate, per contestazioni, ecc) conoscibili alla data dell'approvazione dei singoli bilanci di esercizio.

Nel caso della tabella che precede il Curatore analizzerà con particolare attenzione le posizioni A – B – F ferme da anni, tornando indietro negli anni sino all'esercizio nel quale questi dovevano essere svalutati o a quando doveva essere creato il fondo svalutazione.

Ciascun bilancio andrà poi rettificato con l'integrazione – nell'esercizio di competenza - del fondo svalutazione crediti per accogliere quelli non esigibili come sopra individuati, qualora quello costituito dalla fallita non ne tenga conto o sia inferiore.

Riserve di rivalutazione

Il curatore deve verificare se le (eventuali) riserve sono legittime

E' evidente che se, dopo un accurato esame della contabilità, vi fossero seri elementi per ritenere insussistenti (o non legittimamente iscritte) le rivalutazioni, esse devono essere espunte dal bilancio, con il conseguente ricalcolo del patrimonio netto, portando tale valore a riduzione del patrimonio netto dell'esercizio nel quale sono state iscritte ed evidenziando l'effetto attraverso la compilazione di un apposito prospetto.

Debiti tributari e previdenziali:

Riferimenti normativi: OIC19-art.2426 c.1, n.8 c.c.

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato al valore nominale. Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i debiti sono a breve termine (scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.

Sulla base delle informazioni richieste alla Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'Agenzia Riscossione Spa (e ad altri enti pubblici, se del caso) nonché le domande di insinuazione allo stato passivo, il curatore verificherà i debiti (tributari e previdenziali) e se sugli stessi è stato correttamente calcolato ed iscritto

nell'esercizio di competenza il debito per sanzioni ed interessi e in caso negativo provvederà alla riclassificazione dei bilanci.

Magazzino

Riferimenti normativi: OIC13 art.2426 c.1, n.9), n.10) c.c.

Ulteriore verifica che il curatore deve compiere è la verifica della corretta iscrizione del valore delle rimanenze. Le rimanenze devono essere iscritte al costo d'acquisto per le merci e le materie prime, o al costo di produzione, se si tratta di prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione. Nel caso sia minore, il valore da considerare è quello desumibile dall'andamento di mercato.

Capita spesso che gli amministratori tentino di occultare un risultato negativo di periodo attraverso una maggiore valorizzazione del magazzino (quindi con l'omissione della svalutazione o una maggiore indicazione delle quantità o dei loro valori).

Indizi della alterazione del magazzino sono i seguenti:

- a) inventario fisico diverso da quello contabile.
È possibile riscontrare una consistenza (quantità e valore) effettiva inferiore a quella ricostruita contabilmente; minori giacenze di magazzino rinvenute costituiscono indizio di una sopravvalutazione del magazzino ovvero di vendite al "nero");
- b) libro inventari, bilancio e schede contabili. Una descrizione sommaria delle rimanenze finali ed uno scarso dettaglio nella loro classificazione rappresentano un indizio del tentativo di mascherare una sopravvalutazione del magazzino;
- c) indice di rotazione del magazzino.
Se particolarmente basso, evidenzia un importo troppo elevato delle rimanenze finali in rapporto al costo del venduto, ed è un indizio della sopravvalutazione del magazzino attuata per occultare vendite non contabilizzate.

Voci di conto economico: analisi delle principali voci da verificare

Il curatore, oltre a verificare le poste patrimoniali, deve procedere alla verifica delle poste di conto economico, per individuare eventuali presenze di:

- variazioni anomale, o comunque non giustificabili, nell'arco di tempo oggetto di analisi;
- poste contabili estranee alla gestione corrente (generalmente sopravvenienze passive e perdite su crediti).

Capita infatti frequentemente che, soprattutto nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, le società fallende provvedano ad effettuare scritture contabili di "rettifica", che hanno spesso la conseguenza di far emergere la perdita del patrimonio societario. Queste scritture sono un'indicazione utile per il curatore, perché spesso celano rettifiche che avrebbero dovuto trovare collocazione nei bilanci degli anni precedenti (ad esempio svalutazione di crediti, svalutazione di partecipazioni, apposizione di interessi e sanzioni su debiti erariali).

Il curatore dovrà pertanto procedere alla rettifica dei bilanci oggetti di analisi, allocando le necessarie rettifiche contabili nelle annualità di competenza.

2.2. Sintesi delle rettifiche ai bilanci: i prospetti riepilogativi e l'individuazione del reale PN

Il risultato finale di tutti i suddetti controlli e rettifiche (e di quelli ulteriori che la specificità dell'impresa fallita dovesse rendere necessari) sono prospetti che accolgono le rettifiche derivanti da una corretta contabilizzazione delle poste – come sopra individuate – e quindi rappresentano dei bilanci “alternativi” rispetto a quelli depositati dalla società.

Ciò avviene, come anticipato, attraverso la compilazione di uno schema che, partendo dai bilanci predisposti dalla società (e quindi dal patrimonio netto individuato dagli amministratori) accoglie le rettifiche individuate dal curatore così da arrivare ad un nuovo calcolo del patrimonio netto di ogni singolo esercizio e conseguentemente individuare quello nel quale si è effettivamente manifestata la perdita del capitale sociale.

Si riporta di seguito uno schema esemplificativo del prospetto che il curatore può utilizzare per rappresentare le variazioni sopra descritte.

Esempio operativo

Il Tribunale ha dichiarato nell'anno 2020 il fallimento della società ALFA SRL. Il Curatore del fallimento, per individuare l'anno in cui la società ha perso il patrimonio, procede all'analisi dei bilanci contabili della società. Nel corso dell'analisi viene rilevato che nell'esercizio 2019 la società ha contabilizzato una sopravvenienza passiva di euro 650.000, così dettagliata.

dettaglio sopravvenienza passiva	2015	2016	2017	2018	2019
svalut. partecipazione in DELTA SRL					270.000
svalut. credito verso BETA SRL					150.000
svalut. credito verso GAMMA SRL					230.000
totale					650.000

Il Curatore procede all'analisi delle singole registrazioni, rilevando rispettivamente che la partecipazione doveva essere svalutata nel 2017, mentre i crediti vantati verso due società, BETA e GAMMA, sono da considerare inesigibili (e non inseriti nel fondo svalutazione crediti) a far data dagli anni 2015 e 2018.

Il Curatore procede a ricollocare temporalmente le singole variazioni.

dettaglio sopravvenienza passiva	2015	2016	2017	2018	2019
svalut. partecipazione in DELTA SRL			270.000		
svalut. credito verso BETA SRL	150.000				
svalut. credito verso GAMMA SRL				230.000	
totale	150.000	-	270.000	230.000	-

Tutte le rettifiche sopra descritte dovranno essere riportate in un unico schema che evidenzia l'effetto delle stesse sul patrimonio netto di ogni anno, come evidenziato in tabella.

<i>descrizione</i>	2015	2016	2017	2018	2019
patrimonio netto ALFA SRL	240.000	260.000	320.000	210.000	140.000
variazioni di competenza	-150.000	0	-270.000	-230.000	0
svalut. partecipazione in DELTA SRL			-270.000		
svalut. credito verso BETA SRL	-150.000				
svalut. credito verso GAMMA SRL				-230.000	
variazioni esercizio precedente		-150.000	-150.000	-420.000	-650.000
patrimonio netto ALFA SRL rettificato	90.000	110.000	-100.000	-440.000	-510.000

Le variazioni evidenziano che il patrimonio netto della società ALFA SRL ha assunto valori negativi dall'anno 2017.

Come si evince dall'esempio, lo scopo della riclassificazione è pertanto quello di verificare, in maniera certa e documentata, se e quando le eventuali illegittime appostazioni abbiano comportato una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (in particolare se alla data della stipula del mutuo il capitale si era ridotto al di sotto del minimo legale); in pratica, il risultato finale della riclassificazione è evidenziare quale è l'effettivo patrimonio netto.

3. Verifiche del curatore dopo aver individuato il momento della perdita del capitale sociale

Individuato - con le modalità sopra indicate - il momento nel quale si è verificata una perdita tale da intaccare il capitale sociale, il curatore deve proseguire la propria analisi verificando il comportamento tenuto dall'organo amministrativo.

Il codice civile dedica una particolare attenzione alla riduzione del capitale sociale e ancor più alla riduzione per perdite, fino ad indicare un procedimento preciso da seguire nel caso in cui questo fenomeno si verifichi. Nell'eventualità poi che le perdite conseguite siano tali da portare il valore del capitale sociale al di sotto del minimo legale il procedimento suddetto inizia con l'obbligo degli amministratori, cui spetta il monitoraggio continuo della situazione patrimoniale della società, di convocare "senza indugio" l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo, oppure trasformare la società o ancora porla in liquidazione. Nel caso in cui la perdita sia tale da portare il valore del capitale sociale al di sotto del minimo legale è quindi richiesta oltre alla convocazione senza indugio una delibera immediata da parte dell'assemblea.

Poiché la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale rappresenta una causa di scioglimento della società, ricadono sugli amministratori, ai sensi dell'attuale art.2485 c.c., anche gli obblighi di accertare "senza indugio" il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere all'iscrizione presso il registro delle imprese della dichiarazione con cui la accertano. Qualora ciò non avvenga, "sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi."

Ai fini del calcolo della riduzione del capitale sociale per perdite, e quindi del verificarsi della causa di scioglimento sopra citata, gli amministratori devono considerare la perdita che residua dopo

l'assorbimento di tutte le riserve esistenti e degli eventuali utili degli anni precedenti.

Individuata l'entità e l'esatto momento nel quale è stato perso il capitale sociale, il Curatore, dovrà, analizzando attentamente il libro verbali del consiglio di amministrazione e libro verbali assemblee dei soci accertare che siano stati adempiuti tempestivamente gli obblighi di legge sopra indicati e quindi che non vi siano stati ritardi o carenze di informazione.

4. Verifica sulla perdita della continuità aziendale

Uno dei principi cardine che l'organo amministrativo e di controllo devono prendere a base per l'analisi della situazione e dello stato di salute dell'azienda è quello della continuità aziendale.

Sulla base di tale principio le attività e le passività dello stato patrimoniale vanno considerate secondo il presupposto che l'impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e di far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale.

Secondo il principio di revisione 570 tale presupposto implica la capacità dell'impresa *“di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività o di assoggettarla a procedure concorsuali”*.

La ratio della norma è perciò indirizzata ad individuare il momento effettivo in cui l'azienda non è più in grado di operare secondo il presupposto della continuità aziendale, al fine di preservare il patrimonio aziendale residuo.

La direzione aziendale è quindi chiamata a svolgere tale verifica continuativamente durante l'intero esercizio al fine di monitorare il permanere dell'operatività aziendale; questo soprattutto in un contesto di crisi finanziaria.

Poiché la mancanza del presupposto della continuità aziendale o la presenza di incertezze significative, in un ipotetico percorso di crisi aziendale, è rinvenibile in eventi o condizioni maturate e divenute irreversibili ben prima dell'effettivo manifestarsi del “default”, sono stati individuati appositi indicatori che, secondo i principi di revisione, devono essere verificati per valutare l'esistenza del presupposto in esame.

Indicatori finanziari

- Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- Indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- Bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
- Principali indici economico-finanziari negativi;
- Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash

flow;

- Mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- Incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- Incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Indicatori gestionali

- Perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- Perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- Difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

Altri indicatori

- Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- Contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;
- Modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.

L’analisi dei predetti indici, come anticipato, consentirà al curatore di accertare con massima verosimiglianza il momento della effettiva e definitiva perdita della continuità aziendale; ovviamente nel calcolare gli indici sopra riportati, il curatore non terrà conto delle eventuali poste contabili manifestamente errate così da fare un’analisi prudenziale ed aderente alla realtà.

Individuato tale momento, il curatore dovrà, al fine di verificare la presenza di eventuali responsabilità, analizzare il comportamento degli organi sociali nel valutare la presenza della continuità e le azioni conseguenti al momento della perdita.

5) Ulteriori verifiche:

5.1. Esame della cassa

Il Curatore procederà all’analisi del mastro cassa; alte giacenze di cassa, con contestuali scoperti bancari, sono sintomo di scarsa attendibilità delle scritture contabili oppure, più verosimilmente, di utilizzo /distrazione di somme per scopi non aziendali.

La cassa in negativo è un chiaro indice di inattendibilità delle scritture contabili.

5.2 Le operazioni sospette

Di seguito si elencano le aree in cui più frequentemente ci si potrà imbattere in situazioni che destano sospetto:

5.2.1. Operazioni straordinarie

Le scissioni, fusioni, affitti e cessioni d'azienda sono operazioni in sé del tutto legittime e talvolta utili all'impresa; occorre però verificare che l'uscita del "ramo buono" non si risolva in un danno per i creditori; un evento negativo e illecito che l'imprenditore può evitare stabilendo valori congrui per la cessione d'azienda o un canone adeguato per la sua locazione. Nel caso della scissione occorre tener conto che, per i debiti non desumibili dal progetto di scissione, risponde in solido anche la società scissa (art. 2506 bis comma 3° c.c.), con il potenziale coinvolgimento nell'insolvenza e nella bancarotta anche degli esponenti della società scissa. Inoltre, il prezzo o il canone vanno pagati effettivamente; nelle condizioni contrattuali devono inserirsi misure volte ad assicurare il più possibile l'adempimento delle obbligazioni del compratore/conducente; nell'atto di trasformazione della società, qualora il concambio sia rimandato al futuro, bisogna che siano state inserite delle garanzie.

E occorre infine che, nella malaugurata ipotesi dell'inadempimento, gli amministratori abbiano agito giudizialmente, con tempestività ed efficacia.

Saranno ulteriori segnali sospetti i legami personali, familiari e di (altri) affari tra le controparti; l'improvvisa comparsa di un concorrente, capace di insinuarsi nella fetta di mercato dell'impresa; il subitaneo e ingiustificato abbandono della clientela; l'inspiegabile fuga delle maestranze, specie di quelle intellettuali o specializzate; il subentro del nuovo soggetto commerciale nei contratti di locazione di uffici e stabilimenti; l'uso di un logo identico o simile; l'utilizzo degli stessi agenti e intermediari; il ricorso alle stesse prassi commerciali e agli stessi messaggi pubblicitari.

Quanto sopra varrà ovviamente anche per le cessioni di fatto dell'azienda; i casi in cui, senza accordi e ovviamente senza corrispettivi, un settore è di fatto trasmigrato sotto l'ala di terzi (spesso un concorrente o una parte correlata). Qui la distrazione è "in re ipsa", ma va da sé che questo genere di operazioni non avvengono alla luce del sole. Tuttavia potrebbero essere individuate, qualora si riscontrino situazioni appunto "sospette"; per esempio, notando che aziende concorrenti si sono inspiegabilmente ingrossate, acquisendo dall'oggi al domani clienti, macchinari o maestranze qualificate proprio in corrispondenza del degrado dell'impresa in procinto di fallire. In questo caso sono utili gli interrogatori ai lavoratori (che possono essere ascoltati dal curatore; in alternativa, i loro dati (nomi e indirizzi) indicati nella relazione per le eventuali decisioni del P.M.) o le risposte alle richieste formulate ai fornitori. Il curatore dovrà, una volta accertata l'uscita dell'azienda o di un ramo procedere alla quantificazione del suo valore e chiederne il pagamento o avviare un'azione revocatoria.

5.2.2. Operazioni con parti correlate

Le parti correlate (siano esse persone fisiche o giuridiche) vengono trattate innanzi tutto nell'art.

2427/22bis c.c. nel momento in cui stabilisce che le operazioni tra esse debbano essere menzionate nella nota integrativa al bilancio. Il principio contabile internazionale IAS 24 specifica cosa si intenda per rapporto di correlazione. Poiché nello IAS 24 si stabilisce che la correlazione tra soggetti sussiste anche quando uno ha un'influenza notevole sull'altro, la CONSOB, con delibera 17221 del 12.03.2010, ha chiarito cosa si intende per influenza notevole.

Ciò premesso, ai fini che qui interessano, si può dire che un'operazione intervenuta tra parti correlate non è in alcun modo formalmente illecita, tuttavia contiene "in nuce" il sospetto di una manovra mascherata in frode ai creditori.

Indicare una casistica sarebbe oltremodo impervia; lumi tuttavia si possono trovare nel principio contabile (nazionale) OIC 12, che riporta alcuni esempi di operazioni con parti correlate tra cui si possono ricordare:

- il rilascio di garanzie personali o reali tra società infragruppo;
- la fornitura di beni o servizi a prezzi onerosi o a condizioni giugulatorie;
- la concessione di prestiti e le altre operazioni finanziarie infragruppo

Come detto, in questo genere di operazioni non v'è in sé nulla di illecito. Però occorre ponderarle bene, perché possono nascondere un significato diverso da quello che appare e più che altro, produrre effetti negativi per la massa creditoria. E dunque, in presenza del rilascio di una fidejussione, della concessione di un prestito o della vendita sottocosto di un bene o servizio a favore di una società del gruppo bisogna innanzi tutto verificare in quale reciproca posizione si trovano i due enti: rapporto capogruppo - partecipata o nel senso inverso, dalla partecipata alla partecipante. Nel primo caso, infatti, la garante/mutuante/acquirente ha un interesse forte a favorire la garantita/mutuataria/venditrice; un interesse ragionevole e lecito, perché per lei significa proteggere il valore di un proprio asset mentre nel secondo caso, invece, non v'è nessuna sensata ragione perché la società "madre" debba venire favorita a scapito dei creditori della società "figlia".

Se poi tra i due enti non vi è un rapporto partecipativo, ma sono solo avvinti da un comune interesse (che il più delle volte coincide con l'interesse dei soci/amministratori), l'illiceità di questo genere di operazioni diviene indiscutibile.

5.3.3. Spese anomale

Trattasi di spese (per beni o servizi) di cui non si capisce il senso; spese, in altri termini, che non si inseriscono in alcuna dimensione, presente (es. funzionamento dell'impresa all'epoca in cui furono sostenute) o futura (es. investimenti, diversificazione, approdo in nuovi mercati). Anche in questo caso una casistica sarebbe inevitabilmente incompleta e si lascia quindi al curatore il giudizio sull'anomalia di tali spese. Due ambiti in particolare si vogliono però sottolineare:

- le consulenze

- i progetti

specie se l'anomalia deriva dal mancato rinvenimento (in tutto o in significativa parte) del "prodotto" di tali servizi: le relazioni conclusive delle consulenze cioè, o i disegni, schemi, tabelle prospetti e quant'altro dei progetti.

Il Curatore, nell'individuare fatti di *malagestio* e/o non veridicità di poste contabili deve provare le affermazioni spese, indicando ed allegando in modo compiuto:

- i documenti rinvenuti (partitari, estratti conto, verbali cda, contratti, ecc.) che comprovano i fatti segnalati;
- le dichiarazioni verbalizzate rese anche da eventuali soggetti terzi in ordine ai predetti fatti.

Al fine di non incorrere in possibili censure, il Curatore deve dare atto dell'iter logico argomentativo seguito nel giungere alle conclusioni - vuoi di sussistenza vuoi di insussistenza - di fattispecie di responsabilità esercitabili con azioni risarcitorie e non limitarsi a frasi generiche.

6. Attività successive all'individuata responsabilità

Il curatore, dopo aver individuato le responsabilità, prima di presentare istanza al Giudice Delegato per chiedere l'autorizzazione ad acquisire parere legale o direttamente agire in giudizio deve verificare la capienza patrimoniale dei soggetti ritenuti responsabili così da consentire, in caso di esito favorevole del giudizio, il recupero delle spese legali e - se non l'intero ammontare del danno - almeno di una somma considerevole da distribuire ai creditori.

Per fare dette verifiche il curatore deve:

- acquisire una visura catastale nominativa su tutto il territorio nazionale;
- acquisire una visura presso la conservatoria dei registri immobiliari su tutto il territorio nazionale, chiedendo anche le iscrizioni ipotecarie. Non è infatti sufficiente la presenza di immobili ma occorre anche vedere se gli stessi sono liberi o meno (ed in caso di ipoteca verificarne l'entità);
- avere un'idea di massima del valore degli eventuali immobili (facendo riferimento all'esperienza del curatore stesso o anche all'Omi). Non è necessario ricorrere a stime con professionisti, salvo casi particolari;
- acquisire una visura al Registro delle Imprese con la scheda cariche e partecipazioni, così da individuare eventuali partecipazioni in società di capitali o persone;
- chiedere l'autorizzazione al Giudice Delegato per l'accesso alla richiesta dati comprese nell'anagrafe tributaria ex art. 492 bis c.p.c. e 155 sexies disp. att. c.p.c.

Dovrà infine valutare (caso per caso con l'ausilio del Giudice Delegato ed acquisendo apposito parere legale) se ricorrono i presupposti per chiedere un sequestro preventivo sul patrimonio dei soggetti con individuata responsabilità.

Diversa è la posizione dell'organo di controllo - generalmente coperto da assicurazione professionale capiente – per il quale, al massimo, si può procedere con la verifica del patrimonio immobiliare presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Nel caso di verificata incapacità patrimoniale dei soggetti responsabili e nel caso in cui i rilievi individuati dal Curatore generassero un procedimento penale nei confronti degli stessi, dovrà essere valutata l'eventuale convenienza dell'esercizio dell'azione di responsabilità attraverso la costituzione in giudizio nello stesso; questa procedura ha un costo in termini di spese legali decisamente inferiore alla causa civile, anche nel caso di gratuito patrocinio.

Quanto sopra riportato è teso a prospettare quella che è quindi l'attività che il curatore deve effettuare sui bilanci e sulle principali operazioni poste in essere dagli amministratori al fine di rendere una informazione quanto più esaustiva e completa sull'esistenza di responsabilità dell'organo gestorio e di controllo oltre che di eventuali soggetti terzi. Detta attività è imprescindibile da ogni altra considerazione ed è quindi da porre in essere qualunque sia il livello delle dimensioni aziendali e/o la classificazione soggettiva del fallito/fallita (società/ditta individuale).

Le risultanze di tale attività da parte della Curatela saranno oggetto di apposita segnalazione ex art. 33 L.F. ed inoltre presso la Procura competente a cura della Cancelleria Fallimentare.



LE AZIONI DI
RESPONSABILITÀ NE



Slide_determinazio
ne_danno.pptx

TRIBUNALE DI LIVORNO

FALL.TO N. *

*** ESPERIMENTO DI VENDITA**

GIUDICE DELEGATO: DOTT. *

CURATORE: DOTT/RAG. *

VENDITA TELEMATICA ASINCRONA

Il Curatore della Procedura in epigrafe, Dott. *, con studio in Livorno, Via *
AVVISA

che procederà alla vendita telematica asincrona dei beni immobili della procedura di seguito meglio descritti ed invita i soggetti interessati a presentare le proprie offerte irrevocabili di acquisto, alle condizioni stabilite nell'ordinanza di vendita emessa dal Giudice Delegato e di quelle indicate ai paragrafi successivi.

1. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI IN VENDITA

Lotto 1: *

Stato di possesso: *

Dati catastali: *

Conformità catastale: *

Conformità urbanistica: *

Prezzo base di vendita: * (*) su un valore di stima di euro * (*/*).

Offerta minima: euro * (* /*)

Cauzione: pari o superiore al 10% del prezzo offerto (e non del prezzo base)

Rilancio minimo: euro *.000,00

Regime Fiscale: Vendita soggetta ad IVA.

Gestore della vendita telematica: es. Aste Giudiziarie in Linea Spa (Tel: 0586/095310 o 0586/20141 mail vendite@astegiudiziarie.it) attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dalla società sul sito www.astetelematiche.it.

IBAN sul quale versare la cauzione: (conto cauzioni Tribunale Livorno: IBAN: IT0500326814300052171922340)

Termine per la presentazione delle offerte: Gli interessati sono invitati a partecipare alla gara di vendita con modalità telematica che si aprirà il giorno _____ alle ore 12:00 e terminerà il giorno _____ alle ore 12:00, salvo quanto appresso.

Le offerte si svolgeranno in modalità asincrona mediante rilanci compiuti nell'ambito di un lasso

temporale, con termine alle ore 12:00 del settimo giorno successivo a quello in cui il curatore abbia avviato la gara. Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 15 (quindici) minuti prima del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata automaticamente di 15 (quindici) minuti per dare la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci, e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento.

Gli interessati potranno, **gratuitamente**:

- acquisire, dal Curatore, informazioni sullo stato del bene, sulle modalità per visionare l'immobile e sulle modalità per partecipare alla vendita;
- ricevere assistenza, dal Gestore della vendita telematica, per la presentazione dell'offerta telematica.

Il Tribunale non si avvale di mediatori e nessun compenso per mediazione deve essere dato ad Agenzie immobiliari o ad altri soggetti, né per vedere l'immobile né per qualsiasi altra attività.

Ogni ulteriore informazione (tra cui: destinazione urbanistica, regolarità edilizia, ecc.) è desumibile dalla relazione di stima, che ciascun interessato ha l'obbligo di esaminare unitamente all'ordinanza di vendita e suoi allegati, nonché dalle informazioni che saranno rilasciate dal Curatore.

Per ulteriori informazioni e per visitare l'immobile gli interessati potranno contattare il Curatore ai seguenti recapiti:

Telefono: * -Mail: * -PEC: *.

Per le condizioni e modalità di vendita, le modalità di partecipazione alla gara, contenuto delle offerte, criteri di aggiudicazione e caratteristiche dell'acquisto si rinvia alla ordinanza di vendita e suoi allegati nonché alla perizia di stima redatta da * questi tutti documenti che la partecipazione alla gara impone di conoscere.

Si informano altresì gli interessati che il Tribunale, previa fissazione di appuntamento, contattando il seguente indirizzo mail assistenza.astetelematiche@tribunale.livorno.it mette a disposizione gratuitamente, un servizio per l'assistenza alla redazione della offerta telematica.

Le modalità di tale servizio sono indicate nella home page del sito del Tribunale di Livorno (<https://www.tribunale.livorno.it>) alla seguente icona:



PIANO PRIMO | STANZA N. 244
(presso la Sezione Esecuzioni)

Chi vuole presentare l'offerta per una vendita telematica può ricevere **ASSISTENZA GRATUITA**, recandosi in Tribunale, previo appuntamento, da richiedere al seguente indirizzo mail:
assistenza.astetelematiche@tribunale.livorno.it

Ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione della offerte possono essere tratte oltre che dal vademecum per la presentazione delle offerte nelle vendite telematiche scaricabile al seguente link: https://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D_27943.pdf anche dal breve manuale per deposito offerta vendita senza incanto con modalità di vendita telematica asincrona allegato G [\(visibile qui\)](#).
documenti che il curatore allegherà all'avviso di vendita anche attraverso appositi links.

Allegato E

[\(torna supra\)](#)

Modulo da compilare dal Curatore per la richiesta di liquidazione del compenso finale
Eliminando le parti non pertinenti

TRIBUNALE DI LIVORNO

UFFICIO FALLIMENTARE

Fallimento (denominazione fallimento per esteso)

R.G. Fall. N. ___/200 _____

Curatore dott./rag. _____

Giudice delegato: dott. Franco Pastorelli

Il sottoscritto Curatore,

premessi che:

- a) È stata completata la liquidazione dell'attivo;
- b) Il rendiconto di gestione è stato approvato il _____;
- c) Nell'ipotesi di avvicendamento di curatori:
 - 1) Il rendiconto del precedente curatore dott./avv. _____ è stato approvato il _____;
 - 2) Il precedente curatore ha percepito acconti pari a _____;
- d) Il passivo accertato (comprensivo di credito privilegiato e chirografario) è pari a _____;
- e) L'attivo liquidato in sede fallimentare è pari a _____;
- f) L'attivo attualmente in cassa ammonta a euro _____;
- g) Sono stati corrisposti acconti in favore del curatore per complessivi euro _____ / non sono stati corrisposti acconti;
- h) La procedura si è avvalsa dei seguenti delegati
ex art.32 co.1 l.f. la cui liquidazione viene richiesta in uno alla presente:

1) Dott./Avv. _____
importo richiesto _____;
parere del curatore: _____;
data autorizzazione del c.d.c. (o del G.D. ex art.41 co.4 lf.) _____;

2) Dott./Avv. _____
importo richiesto _____;
parere del curatore: _____;
data autorizzazione del c.d.c. (o del G.D. ex art.41 co.4 lf.) _____;

3) Dott./Avv. _____
importo richiesto _____;
parere del curatore: _____;
data autorizzazione del c.d.c. (o del G.D. ex art.41 co.4 lf.) _____;

- i) La procedura si è avvalsa dei seguenti coadiutori ex art.32 co.2 l.f. di cui si riporta la liquidazione già effettuata dal Giudice delegato (l'importo indicato è quello al netto degli accessori di legge

complessivamente liquidato in favore del coadiutore all'esito dell'attività svolta nell'interesse della procedura e comprende, quindi, eventuali acconti e saldo):

- 1) Dott./Avv. _____ euro _____;
- 2) Dott./Avv. _____ euro _____;
- 3) Dott./Avv. _____ euro _____;

l) Il compenso spettante, tenuto conto dell'attivo e del passivo innanzi indicati, varia da:

PASSIVO: minimo _____, medio _____, massimo;

ATTIVO: minimo _____, medio _____, massimo _____.

Ai fini della determinazione tra il minimo ed il massimo del compenso segnala i seguenti elementi:

I SINTESI DELLA PROCEDURA

TOTALE DISTRIBUITO di cui: Euro spese

€ Euro in prededuzione pari a aa%

Euro in privilegio pari a bb%

Euro in chirografo pari a cc%

nr. insinuazioni al passivo di cui nr. Insinuazioni tardive nr. Rivendiche

nr. Opposizioni allo stato passivo

nr. Reclami art. 26 L. Fall.

Nr. Reclami art. 36 L. Fall

Nr. RIPARTI eseguiti

II. SINTESI ECONOMICA ATTIVITA' RECUPERATORIA

A) Nr. Azioni di RESPONSABILITA' promosse

Amministratori convenuti

Sindaci convenuti

Altri soggetti convenuti

Modalità definizione posizioni:

giudicato condanna

Giudicato assoluzione

sentenze 1^ o 2^ grado condanna

sentenze 1^ o 2^ grado assoluzione

transazione

Somme recuperate euro Costi sostenuti (professionisti, c.u. ecc.)

B) Nr. Azioni REVOCATORIE /SIMULAZIONE promosse

Fornitori convenuti

Banche convenute

Altri soggetti convenuti

Modalità definizione posizioni:

giudicato condanna nr. Xx posizioni

Giudicato assoluzione nr. Yy posizioni

sentenze 1^ o 2^ grado condanna
sentenze 1^ o 2^ grado assoluzione
transazione

Somme recuperate euro Costi sostenuti (professionisti, c.u. ecc.)

C) Azioni per RECUPERO CREDITI promosse

Nr. Azioni giudiziarie intraprese

Modalità definizione posizioni:

giudicato condanna

Giudicato assoluzione

sentenze 1^ o 2^ grado condanna

sentenze 1^ o 2^ grado assoluzione

Somme recuperate euro Costi sostenuti (professionisti, c.u. ecc.)

D) crediti recuperati per adempimento spontaneo dei debitori o transazione

Somme recuperate con transazione €

pagamento spontaneo del dovuto da parte dei debitori a seguito di sollecito €

E) Azioni subite dal FALLIMENTO ed esiti relativi

Nr. Azioni giudiziarie in cui è stata parte il Fallimento e relativi esiti:

Modalità definizione posizioni:

giudicato condanna

Giudicato assoluzione

sentenze 1^ o 2^ grado condanna

sentenze 1^ o 2^ grado assoluzione

Somme dovute o recuperate euro Costi sostenuti (professionisti, c.u. ecc.)

Ciò premesso

CHIEDE

Che il Collegio voglia liquidare il compenso finale in un importo compreso tra il minimo ed il massimo indicato al punto l) oltre al rimborso forfettario delle spese pari al 5% dei compensi ed oltre Iva e Cassa di previdenza.

Allega prospetto di calcolo del compenso.

Livorno, _____

Nome e cognome del curatore

TRIBUNALE LIVORNO

BREVE MANUALE PER DEPOSITO OFFERTA
VENDITA SENZA INCANTO
CON MODALITA' DI VENDITA TELEMATICA ASINCRONA

Modalità di presentazione delle offerte - art. 12 D.M. Giustizia n. 32/2015

Per presentare l'offerta con modalità telematiche, occorre accedere al Portale delle Vendite Pubbliche chesi raggiunge alternativamente ai seguenti indirizzi:

- <https://pvp.giustizia.it>;
- <https://venditepubbliche.giustizia.it>
- <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it>;
- attraverso il link di partecipazione presente all'interno della pagina di pubblicità dell'immobile sul sito www.astetelematiche.it.

Il Portale delle Vendite Pubbliche è un'area pubblica del portale del Ministero della Giustizia e costituisco strumento messo a disposizione dal Ministero per la pubblicità di tutti gli immobili posti in vendita nelle procedure concorsuali, per prenotare la visita e per presentare le domande di partecipazione alla gara.

Chi intende partecipare ad una vendita telematica deve essere innanzitutto identificato in maniera inequivoca. A tal fine, ad oggi è necessario utilizzare una casella PEC ed un dispositivo di firma digitale con il quale firmare tutta la documentazione prima di procedere all'invio.

La procedura prevede un presentatore ed un offerente: presentatore è persona fisica che compila l'offerta ed è anche colui che la invia al Ministero della Giustizia mediante PEC mentre offerente è il soggetto che in caso di aggiudicazione si intesterà l'immobile. Presentatore ed offerente dovranno necessariamente coincidere ad eccezione dei seguenti casi: *i)* persona fisica legale rappresentante di persona giuridica; *ii)* in caso di pluralità di soggetti offerenti; *iii)* avvocato munito di procura notarile che sarà presentatore mentre offerente sarà il mandante.

La compilazione dell'offerta avviene attraverso sei passaggi, preceduti dalle informazioni generali

per la compilazione e dall'informativa sulla privacy.

1. Nel primo passaggio, di sola lettura, sono identificati i dati del lotto in vendita per cui si intende partecipare alla gara;
2. Nel secondo passaggio, devono essere riportate tutte le generalità ed i riferimenti del presentatore.
La PEC del presentatore deve essere obbligatoriamente indicata, essendo lo strumento da utilizzarsi per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal Decreto del Ministero della Giustizia 26.2.2015 n. 32 ed al quale possono essere inviati i dati per il recupero offerta ed il pacchetto dell'offerta;
3. Nel terzo passaggio, si devono inserire i dati di tutti gli offerenti, siano essi persone fisiche o giuridiche oppure enti collettivi. I dati degli offerenti sono a loro volta suddivisi in sotto-sezioni da compilare tutte a cura del presentatore;
4. Nel quarto passaggio, vanno indicate per ciascun offerente il diritto per il quale si partecipa (proprietà, nuda proprietà, usufrutto) e le quote con cui l'offerente intende acquistare. In tale maschera, si devono inserire tutti i dati di tutti gli offerenti;
5. Nel quinto passaggio, si inseriscono i dati dell'offerta. Devono essere precisati, dunque, il prezzo offerto ed il termine di versamento dello stesso, gli estremi della cauzione (bonifico bancario) ed inseriti gli allegati indispensabili per la validità dell'offerta. Il formato ammesso è PDF oppure p7m;
6. Nel sesto passaggio, è contenuto un riepilogo in cui vengono riportate tutte le sezioni compilate relative all'offerta telematica.

Una volta compilata l'offerta, al termine del riepilogo dei dati, il presentatore deve firmare digitalmente l'offerta (botone firma offerta), prima di confermarla. Per questo il presentatore nel caso in cui scelga la modalità di firma "scarica e firma fuori linea" deve quindi scaricare l'offerta integrale in formato xml, firmarla digitalmente con il proprio dispositivo e ricaricarla nel sistema. L'offerta a questo punto può essere confermata ed inoltrata.

Il sistema invia una mail alla posta ordinaria (si consiglia inoltre di non indicare un indirizzo "Gmail" poiché quest'ultimo blocca la ricezione del file dell'offerta considerandolo potenzialmente dannoso) o alla PEC, purché abilitata alla ricezione di PEO, come scelta dal presentatore, con i dati (link e chiave) per recuperare l'offerta inserita e salvata in un'area riservata ed inoltre genera l'Hash associato all'offerta stessa necessario per effettuare il pagamento del bollo digitale. Dopo la conferma dell'offerta, viene visualizzato l'esito dell'inserimento dell'offerta.

In esso si evidenzia che le informazioni sono state inviate per mail al presentatore ma possono essere anchestampate mediante il tasto stampa in PDF.

L'ultimo adempimento riguarda il **pagamento del bollo digitale**.

L'offerta, nel frattempo, è temporaneamente salvata, in un'area riservata, priva di bollo.

A questo punto, il presentatore deve dichiarare di essere esente dal pagamento del bollo, oppure di provvedere in autonomia a pagarlo e di allegarlo alla mail unitamente all'offerta.

L'offerta può essere presentata anche senza bollo, incorrendo però in procedure di recupero coatto, aggravati e sanzioni.

Una volta generata l'offerta secondo i passaggi sopra descritti, il modulo web offerta telematica produce l'Hash del file offertaIntegrale.xml da utilizzare per il pagamento della marca da bollo digitale.

Il bollo può essere pagato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, tramite il servizio "Pagamento di bolli digitali", tramite carta di credito o bonifico bancario, seguendo le istruzioni indicate nel "Manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica" e nel "Vademecum per il pagamento telematico del bollo digitale" reperibili sul sito internet pst.giustizia.it.

La ricevuta del pagamento in formato XML dovrà essere scaricata dal pst.giustizia.it ed allegata all'offerta. Il presentatore, quindi, recupera l'offerta completa (in formato p7m), inviata per mail/pec e la trasmette unitamente alla ricevuta del pagamento del bollo all'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it senza tentare di aprire il file contenente l'offerta e restituito dal sistema, pena l'alterazione dello stesso e l'invalidazione dell'offerta.

Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica –art. 14 D.M. Giustizia n.32/2015

23 L'offerta si intende depositata solo dopo che sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del Ministero della Giustizia, ricevuta che il presentatore ha diritto di richiedere ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.M. n. 32 del 2015.

Le offerte pervenute in maniera non conforme alle prescrizioni sopra indicate saranno ritenute inefficaci, con l'avvertenza che il portale non accetta offerte trasmesse dopo il termine fissato per la presentazione dell'offerta, che la responsabilità della correttezza, della completezza e della tempestività delle operazioni di inserimento nel portale dei dati e di tutta la documentazione richiesta è a carico esclusivo dell'offerente e che pertanto non saranno ammesse contestazioni, se, per un motivo qualsiasi, le attività sopra indicate non saranno compiutamente e correttamente concluse entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Una volta trasmessa, non sarà più possibile modificare o cancellare l'offerta e la relativa documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal portale e conservate dal portale stesso in modo segreto.

Anche le offerte presentate per via telematica sono irrevocabili e devono essere incondizionate.

24 L'offerta per la vendita telematica ritualmente depositata viene automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita e quindi trasmessa al gestore incaricato della vendita il quale, almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, invia all'indirizzo PEC indicato nell'offerta, un invito a connettersi al proprio portale.

Un ulteriore invito a connettersi per partecipare alle operazioni di vendita viene trasmesso dal gestore, a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile fornito nell'offerta, ai sensi dell'art. 16 del D. M. 26.2.2015 n. 32.

25 Il presentatore si autentica al Portale del Gestore delle Vendite Telematiche con le credenziali ricevute, può visualizzare i documenti anonimi depositati da tutti i presentatori e partecipare alle operazioni di vendita relative all'esperimento di vendita per cui ha presentato l'offerta.

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., **L'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile.** Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

Per maggiori dettagli si rinvia alle informazioni dettagliate contenute nel "Manuale Utente per la Presentazione dell'offerta" telematica disponibile sul Portale dei Servizi Telematici.

Si evidenzia come presso il Tribunale, Ufficio per l'offerta telematica, sia disponibile gratuitamente il servizio di assistenza al caricamento dell'offerta telematica;

tuttavia si precisa come le operazioni di inserimento dei dati e dei documenti nel Portale restino di esclusiva responsabilità dell'offerente.

Per evitare che non sia completata l'operazione di trasmissione della busta telematica è consigliabile iniziare il processo di deposito della offerta con largo anticipo rispetto al termine sopra fissato.